

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Controlli fiscali di nuova generazione con la trasformazione digitale - pag. 2
- IVA: vendite ai consumatori UE con le aliquote estere e la revisione del listino prezzi - pag. 5
- Contributo a fondo perduto Sostegni bis: in arrivo i pagamenti automatici - pag. 7
- Demolizione e ricostruzione: Superecobonus non si applica alla parte eccedente il volume anteoperam - pag. 14
- Calcolo di imposte e costi per avviare una nuova attività: quanto è importante la simulazione - pag. 15

LAVORO E PREVIDENZA

- Divieto di licenziamento: a chi si applica dal 1° luglio e con quali deroghe - pag. 18
- Assegno unico temporaneo: a chi spetta e come richiederlo per il 2021 - pag. 20
- Riforme del lavoro e PNRR: la parola a Fornero, Damiano, Sacconi e Treu - pag. 22

FINANZIAMENTI

- Smart Money: come chiedere i contributi a fondo perduto per le start up innovative - pag. 28

IMPRESA

- PNRR: il via libera dell'UE apre la strada alle riforme del Governo. Quali? - pag. 31
- Procedure esecutive immobiliari: illegittima la seconda proroga della sospensione di ogni attività - pag. 33

IN EVIDENZA

Assegno unico temporaneo: a chi spetta e come richiederlo per il 2021


di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Pronte le modalità e le regole per la presentazione delle domande di erogazione dell'assegno unico temporaneo spettante ai lavoratori autonomi e cittadini disoccupati a partire dal prossimo mese di luglio 2021 e fino al termine dell'anno in corso. In ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. n. 79/2021, che detta la disciplina transitoria dell'assegno unico. L'assegno sarà effettivamente erogato dall'INPS all'avente diritto a partire dal luglio soltanto se la domanda sarà presentata, per via telematica, entro il 30 settembre 2021. Ecco chi può richiederlo, la procedura di inoltro dell'istanza e i criteri di compatibilità con le altre misure in vigore.

Con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, l'INPS dà concreta attuazione alla misura dell'**assegno unico temporaneo** (c.d. assegno ponte) introdotta con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, per il periodo che va **dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021**, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura

immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

A chi spetta

L'assegno temporaneo è erogato in presenza di **figli minori di 18 anni**, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare, a condizione 

IVA: vendite ai consumatori UE con le aliquote estere e la revisione del listino prezzi

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

A partire dal 1° luglio, con l'entrata in vigore delle disposizioni su IVA e vendite a distanza recepite con il D.Lgs. n. 83/2021, le imprese che vendono ai consumatori di altri Stati UE dovranno aggiornare i prezzi di vendita al pubblico, in quanto sarà sempre dovuta l'imposta del Paese di destinazione. La ricerca dell'esatta misura dell'IVA in ciascuno degli altri Stati europei si prospetta come non facile e il rischio di incorrere in errori è sicuramente dietro all'angolo. Con quali possibili conseguenze?

L'avvio, ormai imminente, delle nuove regole fiscali in materia di vendite con spedizione ai consumatori incontrerà una **seria difficoltà di attuazione** nell'individuazione della **corretta aliquota di tassazione IVA** in ciascuno degli altri Stati europei.

Leggi anche Semplificazioni per le

vendite a distanza di beni di modesto importo importati da paesi terzi

Le possibili aliquote IVA

La direttiva, attualmente n. 2006/112/CE, lascia una libertà relativa agli Stati membri di individuare le aliquote da applicare ai singoli beni.

L'**aliquota**

ordinaria 

Fisco

Verso un fisco 4.0

Controlli fiscali di nuova generazione con la trasformazione digitale

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

La combinazione di informazioni scambiate, DAC6, la segnalazione Paese per Paese (CbCR) e altre modalità di rendicontazione pubblica combinate con una maggiore capacità informatica delle autorità fiscali grazie anche al raggruppamento delle fonti di informazione (vale a dire, IVA, dogana, imposta sulle società, reporting sui prezzi di trasferimento) hanno profondamente modificato la dinamica dei classici controlli fiscali. Cosa comporta questa trasformazione? L'uso massivo dei big-data, dell'Intelligenza Artificiale e degli algoritmi ad essa connessi porterà a un approccio sempre più multilaterale dei controlli sulle aziende. In sostanza, un fisco 4.0 anche sul versante dei controlli.

Man mano che l'**economia digitale** diventa di fatto l'economia globale, le aziende (anche quelle storicamente non digitali) stanno sviluppando innovazioni e creando nuove offerte commerciali. Su questa dinamica però si innesta un vuoto "atteso" ma spesso imprevedibile. In particolare, nell'area attiva della **trasformazione digitale**, le società che non hanno familiarità con le tendenze fiscali digitali dell'ultimo decennio possono essere coinvolte nel "fuoco incrociato" dei **controlli di ultima generazione**, messi in campo dalle Amministrazioni finanziarie, proprio nel corso della loro trasformazione digitale.

Si tratta di una tendenza propria del salto imposto dall'attuale tecnologia digitale che tutte le aziende non digitali stanno di fatto incorporando. Un salto che può rivelarsi non facile, dato che le novità recepite rapidamente dalle imprese in realtà interagiscono con le principali disposizioni fiscali anch'esse innovative, soprattutto sotto il profilo dei controlli, con cui le stesse società dovranno confrontarsi in anticipo per poter garantire una navigazione attiva in questo universo produttivo e commerciale in generale trasformazione. Quali sono dunque le tendenze di sviluppo delle imposte internazionali e dei prezzi di trasferimento specifiche per il digitale? E quale evoluzione si profila per i controlli fiscali, anch'essi in generale trasformazione rispetto al passato?

Che cos'è la rivoluzione digitale?

Prima di entrare nel merito del tema è importante illustrare lo scenario in cui oggi le aziende si muovono. In pratica, la **trasformazione digitale** può essere intesa come la confluenza di **tre tendenze**:

- potenza di calcolo più economica e infrastruttura digitale onnipresente;
- più informazioni specifiche dell'impresa raccolte da macchine, sensori e fornitori di dati;
- accesso più facile ai fornitori di servizi o al talento da utilizzare internamente alla società.

Cosa comporta questo?

Tutto ciò contribuisce a ridurre i costi operativi e potenzialmente a monetizzare le risorse esistenti di un'azienda, svelando il potenziale di profitto in modi diversi e/o alternativi rispetto al "prima". E ancora, le start-up o gli operatori storici in diverse regioni o settori sono ora in grado di accedere ai clienti con **nuove offerte a basso contenuto** che interrompono i contratti commerciali esistenti o le pratiche di vecchia data. In definitiva, la trasformazione digitale è intrecciata con l'**agilità aziendale**. Proprio come l'outsourcing era una tendenza fondamentale negli anni '80 per competere contro la concorrenza sui costi e i concorrenti stranieri, portando alla catena di approvvigionamento globale e alla consegna just-in-time, la rivoluzione digitale è ancora più dirompente, facilitando l'ingresso in nuovi settori e mercati internazionali per avere successo nella nuova economia globale.

Attenzione: il mercato non è mai stato aperto come oggi ma, al contempo, esiste una griglia di **adempimenti fiscali** e di reti di **monitoraggio e controllo** del tutto innovative. Persiste la volatilità commerciale sì, ma esiste anche un'evoluzione fiscale senza riscontri in passato.

Passaggio al digitale: società sempre più globali e fisco "federato" e high-tech

L'apertura alla digitalizzazione, soprattutto da parte di aziende che non operano nel settore tecnologico, solleva immediate e innumerevoli questioni sui **prezzi di trasferimento**, tutte domande alle quali le società devono essere preparate a rispondere.

Ad esempio, chi possiede beni immateriali di valore creati a seguito della digitalizzazione dell'impresa nella fase successiva alla ridefinizione dell'azienda? Oppure, in che modo il "diventare digitale" ha cambiato la catena del valore per l'azienda e gli accordi interaziendali esistenti? E ancora, le posizioni sui prezzi di trasferimento dell'azienda sono ancora difendibili e,

in caso affermativo, sono adeguatamente documentate e supportate?

In sostanza, tutte queste domande sono legate a un presupposto di base introdotto in ambito fiscale con il concretizzarsi di regole e obblighi correlati all'attuazione delle azioni BEPS che mirano a frenare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili in giurisdizioni a bassa o zero tassazione. Questi controlli e queste iniziative di stretto e pressante monitoraggio osservano non più dal di fuori ma da dentro l'evoluzione della **delocalizzazione del reddito imponibile** di una società tra i Paesi in cui l'azienda opera, verificandone l'allineamento con il luogo in cui viene creato valore attraverso la digitalizzazione. Ciò implica l'utilizzo, da parte delle autorità fiscali di nuovi strumenti, non soltanto normativi, ma ad elevato contenuto tecnologico. La stessa rivoluzione digitale che investe le imprese tocca le Amministrazioni. Il modello si va uniformando e questo espone le aziende ad operare senza scudo rispetto al fisco. La trasformazione digitale ha affinato il controllo dei dati sui prezzi di trasferimento, l'analisi e la potenziale creazione di IP associati alle aziende non digitali che "diventano digitali".

Se i "dati" sono oggi l'epicentro del fare impresa, quegli stessi dati sono al contempo monitorati, acquisiti e studiati dalle Amministrazioni finanziarie.

Due facce del cambiamento che devono per necessità coincidere, evitando uno scontro con chi, per legge, muove la leva dei controlli, in questo caso, in ambito e per finalità fiscali.

Per restare nell'ambito dei prezzi, man mano che le aziende si trasformano, dovrebbero rivalutare i loro prezzi di trasferimento per identificare nuovi modi in cui l'impresa sta creando valore e garantire che le transazioni e i prezzi interaziendali e la conseguente allocazione del reddito imponibile tra le giurisdizioni siano strutturati per allinearsi con la creazione di valore. Ad esempio, i **produttori** e le **società energetiche** che fanno sempre più affidamento su macchinari automatizzati monitorati da dispositivi connessi a Internet, con una forza lavoro remota che monitora il processo e ingegneri remoti che progettano i macchinari e il software di monitoraggio, dovranno considerare dove vengono eseguite le funzioni a valore aggiunto e come gran parte del profitto risultante dovrebbe essere lasciato nella giurisdizione in cui avviene la produzione o l'estrazione.

Naturalmente, le autorità fiscali possono affermare che il valore viene creato all'interno dei loro confini in virtù della raccolta di dati locali. Tuttavia, le vere domande sono: dove vengono trasformati i dati in un

set utilizzabile, chi (o cosa) trova approfondimenti nei dati e come vengono sfruttati tali intuizioni per creare valore?

Inoltre, alcune giurisdizioni potrebbero diventare centri di eccellenza nel **data mining** e nella formazione dell'IA, con Cina e Stati Uniti attualmente in testa. Se l'esperienza sviluppata in tali giurisdizioni venisse sfruttata a livello globale, dovrebbe essere remunerata e come? Tutto questo si svilupperà sotto l'occhio, gli occhi molteplici di un **fisco globale, interconnesso e "federato"** di fatto a seguito delle ultime norme sullo scambio di informazioni.

Il nuovo panorama di controllo fiscale globale

L'influenza BEPS sul panorama fiscale globale è senza dubbio un grande progresso amministrativo nell'avanzamento della cooperazione tra i Paesi. Si può anche vedere come **vantaggio per i contribuenti** perché uno degli scopi fondamentali della normativa è cercare di evitare la doppia tassazione.

In realtà, nonostante gli sforzi dell'OCSE, il panorama fiscale è cambiato radicalmente negli ultimi anni determinando una maggiore incertezza per le imprese e aumentando il rischio di tasse globali e di controversie. Oggi le autorità fiscali sono meglio preparate con squadre più specializzate e con più informazioni a loro disposizione. Le richieste indirizzate alle società ora spesso provengono da più autorità fiscali contemporaneamente. Questo si traduce in più richieste di informazioni, il coinvolgimento di più specialisti e la tendenza a complicare e allungare ulteriormente le confronti, contraddittori e controversie.

Uno sviluppo interessante è anche l'**uso dei dati di analisi**.

La combinazione di informazioni scambiate, **DAC6**, la segnalazione Paese per Paese (**CbCR**) e altre modalità di rendicontazione pubblica combinate con una maggiore capacità informatica delle autorità fiscali grazie anche al raggruppamento delle fonti di informazione, vale a dire, IVA, dogana, imposta sulle società, reporting sui prezzi di trasferimento reporting. Ebbene, tutto questo ha modificato profondamente la dinamica dei classici controlli fiscali. Cosa comporta questa trasformazione?

Rispondere a una domanda di verifica apparentemente semplice, senza avere un occhio per l'immagine più grande e senza vagliare l'interazione con altre fonti di dati, potrebbe avere significative conseguenze negative. In pratica, abbiamo visto una **tendenza crescente**, soprattutto in Europa, per le autorità fiscali ad avvicinarsi a quello che sarebbe stato storicamente un controllo di verifica della stabile organizzazione o meno utilizzando la prospettiva del transfer pricing.

In altre parole, le autorità si stanno concentrando sempre più sulla creazione di remunerazione di durata per l'entità giuridica oggetto di controllo in conformità con le funzioni svolte, i rischi assunti e i beni utilizzati, piuttosto che sull'esistenza di una stabile organizzazione e della corrispondente attribuzione del profitto. Ad esempio, fornitori di servizi e distributori a rischio limitato remunerati attraverso le strutture cost plus sono sotto i riflettori del fisco oramai da tempo.

Recentemente, c'è anche una tendenza verso l'uso di **metodi bilaterali** come la ripartizione dell'utile residuo per determinare il compenso che corrisponde ad aziende locali. In questi casi, le autorità fiscali ricorrono a concetti davvero recenti come mercato o caratteristiche del consumatore locale - come driver di domanda, vendite e profitti - per giustificare un aumento alla partecipazione agli utili complessivi dei gruppi multinazionali da parte di aziende locali.

Questi concetti sono simili a quelli sviluppati nei Pilastri I e II dell'OCSE/G-20. Questa tendenza continuerà nei prossimi anni data la crescente digitalizzazione dei tradizionali modelli di business (non tecnologici), la ridotta dipendenza dalla presenza fisica per la vendita locale di prodotti o servizi e per la crescente pressione che i governi devono affrontare per aumentare le entrate fiscali, peraltro aggravata dalla pandemia di Covid-19.

Attività di audit multilaterale

Uno degli sviluppi-chiave in Europa negli ultimi anni è una **proliferazione di controlli multi-Paese**. Questi controlli possono assumere la forma di **verifiche fiscali bilaterali** o verifiche fiscali **multilaterali** (comunemente denominati anche controlli multilaterali, audit congiunti o audit simultanei). Questi modelli di controllo consistono in una verifica fiscale coordinata di uno o più soggetti passivi.

Gli audit sono effettuati da almeno due autorità fiscali, con interessi comuni o complementari. La cooperazione tra le autorità fiscali mira a condividere informazioni sull'oggetto della verifica, elaborare strategie sui risultati e sulle tecniche di audit e giungere a conclusioni comuni. Tuttavia, mentre è spesso l'intenzione delle autorità fiscali di ottenere risultati comuni, in genere non vi è alcun obbligo o impegno a farlo.

In termini pratici, il quadro dei controlli multipli può essere meglio illustrato da una serie di audit unilaterali in varie giurisdizioni condivisi tra diverse autorità fiscali tramite una piattaforma di collaborazione.

Difendersi da questi **audit multi-Paese** richiede uno stretto approccio coordinato per il gruppo coinvolto. Ad esempio, la Commissione europea sostiene un'attività di revisione transfrontaliera, e ai sensi del Fiscalis Programma 2020, ha fornito finanziamenti per facilitare la formazione, l'uso di sistemi informatici e di attività congiunte (ad esempio seminari e workshop, gruppi di progetto, lavoro visite, team di esperti, controlli multilaterali), tutti specificamente finalizzati all'attività di controllo transfrontaliero. Più in dettaglio, gruppi di lavoro sui prezzi di trasferimento hanno trattato argomenti come l'analisi dei dati, novità tecniche di audit, approfondimenti comportamentali e metodi di tariffazione.

Mentre la maggior parte dei controlli multilaterali tende a concentrarsi sulle questioni relative alle imposte indirette, il numero di **controlli multilaterali sui prezzi di trasferimento** sono in aumento. Del resto, gli obiettivi del nuovo Programma Fiscalis sono chiari: sostenere la politica fiscale e l'attuazione del diritto dell'UE nel campo della tassazione; prevenzione e contrasto alle frodi fiscali, all'evasione, alla pianificazione fiscale aggressiva e alla doppia non imposizione; prevenzione e riduzione degli oneri amministrativi superflui per i cittadini e imprese in operazioni transfrontaliere; sostenere una tassazione più equa ed efficiente; raggiungere il pieno potenziale di un singolo mercato e promuovere una concorrenza leale nell'Unione Europea; sostenere un approccio comune dell'UE in forum internazionali e a sostegno dell'ammodernamento dell'edificio delle autorità fiscali e della loro capacità, anche mediante il finanziamento per l'adozione di nuove tecniche di reporting e auditing; supportare la formazione del personale in questo senso.

Di fatto, sono queste le basi per un approccio sempre più multilaterale dei controlli sulle aziende contraddistinto da un **uso massivo dei big-data**, dell'Intelligenza Artificiale e degli algoritmi ad essa connessi. In sostanza, un fisco 4.0 anche sul versante dei controlli.

Fisco

Dal 1° luglio 2021

IVA: vendite ai consumatori UE con le aliquote estere e la revisione del listino prezzi

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

A partire dal 1° luglio, con l'entrata in vigore delle disposizioni su IVA e vendite a distanza recepite con il D.Lgs. n. 83/2021, le imprese che vendono ai consumatori di altri Stati UE dovranno aggiornare i prezzi di vendita al pubblico, in quanto sarà sempre dovuta l'imposta del Paese di destinazione. La ricerca dell'esatta misura dell'IVA in ciascuno degli altri Stati europei si prospetta come non facile e il rischio di incorrere in errori è sicuramente dietro all'angolo. Con quali possibili conseguenze?

L'avvio, ormai imminente, delle nuove regole fiscali in materia di vendite con spedizione ai consumatori incontrerà una **seria difficoltà di attuazione** nell'individuazione della **corretta aliquota di tassazione IVA** in ciascuno degli altri Stati europei.

Leggi anche Semplificazioni per le vendite a distanza di beni di modesto importo importati da paesi terzi

Le possibili aliquote IVA

La direttiva, attualmente n. 2006/112/CE, lascia una libertà relativa agli Stati membri di individuare le aliquote da applicare ai singoli beni.

L'**aliquota ordinaria** deve essere almeno pari al 15%, e oggi la più ridotta è il 17% del **Lussemburgo**, mentre la più elevata appartiene all'**Ungheria** con il 27%. Significativa è la posizione della **Danimarca**, che ha un'unica aliquota del 25%, accompagnata da alcune limitate esenzioni con diritto alla detrazione.

Le **aliquote ridotte** devono riguardare i prodotti indicati in un allegato alla direttiva, che sarà sostituito - verosimilmente dal 2023 - dall'elenco dei prodotti che devono essere ad aliquota ordinaria.

Esistono infine le **aliquote super-ridotte**, come il nostro 4%, che costituiscono una lista chiusa, da cui si può solo uscire.

Come ricercare le aliquote IVA UE

La Commissione europea ha messo a disposizione **due strumenti** per la ricerca delle aliquote:

- una banca dati che si attiva (Paese per Paese) inserendo il codice della Nomenclatura Comune doganale o il codice CPA per i servizi;

- un fascicolo descrittivo di documentazione,

Questi sono rispettivamente i due indirizzi internet:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.h_impоста.html

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf.

Vendite a distanza con l'IVA del Paese di desti-

nazione

La necessità di questa indagine deriva dal fatto che, con il passaggio al nuovo regime delle vendite a distanza ai consumatori o, come si dice, ai privati, qualunque vendita, anche di minimo importo, dovrà essere **assoggettata all'imposta del Paese di destinazione**.

Non sarà necessario identificarsi in ognuno dei Paesi per acquisirvi una partita IVA, perché sarà sufficiente aderire al regime dello "sportello unico", o **One Stop Shop** - negozio o ufficio del proprio Paese dove ci si ferma una sola volta.

Ma a fronte di questa significativa semplificazione, l'onere e il rischio dell'esatta individuazione dell'aliquota costituisce l'aspetto più rilevante e a rischio di errori, le cui **conseguenze in termini di accertamento** costringerebbero a difendersi in un Paese lontano. Molte piccole e medie aziende hanno attivato il "negozio online" nel loro sito internet, a disposizione per i consumatori sia italiani che esteri.

Se il destinatario è fuori dalle UE, ogni pacchetto deve seguire le procedure doganali, mentre per le vendite nell'Unione europea non era necessario individuare le aliquote estere, se l'insieme delle vendite ai privati di ciascuno Stato non superava le cd. "**soglie di protezione**", cioè 35.000 euro, elevati a 100.000 per Germania, Olanda o Lussemburgo.

Poteva anche accadere che i prodotti dell'azienda fossero particolarmente richiesti in uno o due Stati, arrivando a superare i limiti, da cui il passaggio a quella imposta, ma in tutti gli altri l'azienda applicava l'IVA italiana.

Si rende ora necessario procedere con la massima sollecitudine a **individuare l'aliquota applicabile** a ciascun prodotto e valutare se le **differenze di aliquota** formeranno o meno oggetto di **traslazione sul prezzo al pubblico** che, per sua natura, è comprensivo dell'imposta.

Un esempio

L'esempio forse più significativo riguarda il formaggio.

Immaginiamo un caseificio italiano che vende anche in Danimarca, senza superare i 35,000 euro annui in quel Paese. E uno svizzero che spedisce ai consumatori danesi spicchi di Emmenthal del valore di 20 euro.

Nel luogo di consumo, cioè in Danimarca, attualmente il privato è colpito dall'IVA in tre modi diversi:

- per il formaggio che arriva dall'Italia, anche di valore non trascurabile, 4%;
- per quello svizzero IVA zero (siamo sotto i 22 euro di valore);
- per quello danese il 25%.

Abbiamo scelto questo esempio per una migliore evidenza di quanto possano essere diverse le aliquote di ciascuno Stato per alcuni prodotti.

Evidentemente siamo in presenza di una inaccettabile

distorsione della concorrenza, che sarà completamente superata dal 1° luglio prossimo: il consumatore pagherà la **stessa imposta sul valore aggiunto** qualunque sia l'origine del prodotto che acquista. L'IVA è un'imposta di consumo e quindi deve essere attribuita, nella relativa misura, allo Stato dove si manifesta l'utilizzo del bene o del servizio.

Al riguardo non avrà problemi chi vende materiale sicuramente ad aliquota ordinaria, come i capi di abbigliamento o gli articoli di ferramenta.

Per gli altri prodotti, specie quelli alimentari che si stanno diffondendo sempre più con i tempi ristretti di consegna della logistica, il rischio di errore è sicuramente dietro all'angolo.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Contributo a fondo perduto Sostegni bis: in arrivo i pagamenti automatici

Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni. Il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Quindi se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l'erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 22 giugno 2021 riguardante il contributo fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni bis. Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni.

Nello specifico sono 1,77 milioni di bonifici, per un totale di circa 5 miliardi di euro, che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l'aiuto previsto dal primo decreto Sostegni.

A questi bonifici si sommano inoltre circa 38mila crediti d'imposta, per circa 166 milioni di euro, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione.

Il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente.

Quindi se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l'erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.

Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l'utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l'indicazione del codice tributo 6941 istituito con la risoluzione

dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021. Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 22/06/2021

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Split payment, come recuperare l'IVA in eccesso

In tema di recupero dell'IVA nell'ambito di una operazione regolata mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment, il fornitore per recuperare la maggiore imposta addebitata deve indicare nell'istanza come beneficiario del rimborso, se spettante, l'Ente committente. In alternativa, laddove la richiesta di rimborso sia presentata direttamente dall'Ente committente, l'istanza andrà sottoscritta anche dal fornitore, parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 424 del 22 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 424 in data 22 giugno 2021, riguardante il recupero dell'IVA nell'ambito di una operazione regolata mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

L'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto IVA, disciplina le **rettifiche in diminuzione** dell'imponibile o dell'imposta qualora un'operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno in tutto o in parte ovvero se ne riduca l'ammontare imponibile.

Diversamente dalle **rettifiche in aumento** dell'imponibile o dell'imposta, le variazioni in diminuzione sono facoltative e limitate ad alcune fattispecie espressamente previste.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in corso di conversione), dispone che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza

dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in **detrazione** ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola.

Questa disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione **dell'operazione imponibile** qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di **rettifica di inesattezze** della fatturazione.

Spetta, dunque, al solo cedente/prestatore la facoltà di avvalersi dello strumento della **nota di credito** per rettificare l'IVA erroneamente addebitata. Tale assioma, peraltro, non è inciso dalla circostanza che, nel caso di specie, l'operazione è regolata mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), disciplinato dall'articolo 17-ter del decreto IVA.

Con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, infatti, è stato chiarito che detto meccanismo non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di **debitore dell'imposta** in relazione all'operazione effettuata nei confronti dell'ente pubblico, in quanto non incide sulla fase dell'applicazione dell'imposta, ma solo su quella della sua **riscossione**.

Quindi il committente, destinatario di una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto IVA, in relazione alla quale opera, appunto, la **scissione dei pagamenti**, non assumendo la qualifica di debitore d'imposta, non ha facoltà di variare autonomamente - sulla base di un parere pro veritate di un soggetto terzo - l'imposta addebitatagli **in rivalsa**, restando tale facoltà rimessa al cedente e/o prestatore nel presupposto che sarebbe quest'ultimo a rispondere dell'errore laddove fosse in seguito accertata una errata applicazione delle aliquote IVA.

Con riferimento alle fatture per le quali il fornitore non ha più facoltà di emettere le **note di variazione**, essendo ormai decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione il medesimo, laddove ritenga corretto il parere pro veritate rilasciato dallo studio professionale ed intenda recuperare la maggiore imposta addebitata per rivalsa, può attivare la procedura di rimborso di cui all'articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA.

Tuttavia, essendo stata la maggiore imposta versata mediante il meccanismo dello **split payment**, il fornitore deve indicare nell'istanza come **beneficiario** del rimborso, se spettante, l'Ente committente. In alternativa, laddove la richiesta di rimborso sia presentata direttamente **dall'Ente committente**, l'istanza andrà sottoscritta anche dal fornitore, parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/06/2021, n. 424](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Opzione per consolidato fiscale: remissione in bonis per coerente con il regime opzionale prescelto

Con riguardo all'opzione per il consolidato fiscale non correttamente esercitata, il beneficio della "remissione in bonis" è riservato ai contribuenti che abbiano comunque adottato comportamenti coerenti in ordine al calcolo della base imponibile consolidata ed alla liquidazione dell'IRES dovuta. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 426 del 22 giugno 2021. L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (comportamento concludente), ed abbia soltanto omissso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 426 in data 22 giugno 2021, in tema di opzione per il consolidato fiscale e remissione in bonis. L'articolo 119 del d.P.R. n. 197 del 1986, che disciplina le condizioni per l'efficacia dell'opzione per il regime di **consolidato fiscale nazionale**, al comma 1, lettera d), stabilisce che l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Laddove il predetto termine non venga rispettato e sia altresì decorso il termine di 90 giorni per presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva è possibile sanare l'omissione avvalendosi dell'istituto della "**remissione in bonis**", disciplinato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012.

In particolare, detto articolo, dispone che la fruizione di benefici di natura fiscale o **l'accesso a regimi fiscali opzionali**, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non

siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

- effettui la **comunicazione** ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della **sanzione**.

Con la circolare 28 settembre 2012, n. 38/E è stato al riguardo chiarito che la Relazione Illustrativa della norma nel precisare che la suddetta previsione "intende **salvaguardare il contribuente in buona fede**", esclude che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.

L'esistenza della **buona fede**, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (**comportamento concludente**), ed abbia soltanto omesso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

Con riguardo, dunque, all'opzione per il consolidato fiscale non correttamente esercitata, il beneficio della "**remissione in bonis**" è riservato ai contribuenti che abbiano comunque adottato comportamenti coerenti in ordine al calcolo della base imponibile consolidata ed alla liquidazione dell'IRES dovuta.

Quindi è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per l'accesso al regime del consolidato fiscale nazionale, versando la **sanzione** di euro 250 ed effettuando l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile da intendersi con la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso.

A tal fine il **quadro OP** del Modello Redditi 2021 va compilato indicando:

- nella colonna 3 "**Tipo comunicazione**" il codice "1 esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo";

- nella colonna 4 "**Esercizio sociale**" - riferito all'esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione nel corso del triennio di durata dell'opzione - il codice "2 secondo periodo".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/06/2021, n. 426

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Esenzione IRAP anche per società neocostituita con esercizio sociale "a cavallo"

L'esenzione dai versamenti IRAP prevista dal Decreto Rilancio esplica i propri effetti anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, ossia esercizi c.d. 'a cavallo'. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 425 del 22 giugno 2021. Considerata la ratio della misura volta a sostenere le imprese e i professionisti colpiti dalla crisi causata dall'emergenza epidemiologica, la disposizione si applica anche alle attività avviate nel 2019 ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che certamente non possono aver conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia di 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 425 in data 22 giugno 2021, riguardante una società neocostituita con esercizio sociale "a cavallo" e esenzione dai versamenti IRAP.

L'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che non è dovuto il versamento del saldo **dell'imposta regionale sulle attività produttive** relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della **prima rata dell'acconto** dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Il comma 1 si applica con alcune eccezioni esclusivamente ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle **imposte sui redditi**, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente DL, 19 maggio 2020.

Considerata, in ogni caso, la ratio della misura volta

a **sostenere le imprese** e i professionisti colpiti dalla crisi causata dall'emergenza epidemiologica, la disposizione in commento si applica anche alle attività avviate nel 2019 ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che certamente non possono aver conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia di 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Ciò detto, con la risoluzione n. 28/E del 2020 sono stati forniti alcuni chiarimenti con riguardo all'applicazione della suddetta norma con specifico riferimento ai soggetti che esercitano la propria attività in **periodi d'imposta** non coincidenti con l'anno solare.

E' stato chiarito che l'articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione, esplica i propri effetti anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'**anno solare** (esercizi c.d. 'a cavallo'). Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi **termini di versamento**. Va ricordato, infatti, ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che, in generale:

- per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'**anno solare**, il versamento sub a) deve avvenire entro il 30 giugno e quello sub b) entro il medesimo termine (I^a rata dell'acconto) ovvero entro il 30 novembre (II^a rata dell'acconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;

- per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del **sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (saldo periodo precedente e I^a rata dell'acconto) e l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (II^a rata dell'acconto).

Risulta determinante individuare il 'periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019'.

L'esenzione in oggetto dal versamento IRAP è qualificabile come **aiuto di Stato** e, quindi, come chiarito con la con la circolare 20 agosto 2020, n. 25, paragrafo 1.1.4, va compilato il relativo prospetto del modello dichiarativo (rigo IS201) con l'indicazione del codice **aiuto generico 999**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/06/2021, n. 425](#)

Fisco

Dal CNDCEC

Commercialisti, rinnovato il protocollo di intesa con la SACE

Lo scorso 17 giugno è stato rinnovato il protocollo di intesa sottoscritto con la SACE, gruppo CDP, con il quale il CNDCEC intende avviare una nuova fase di collaborazione per favorire processi di internazionalizzazione mediante lo svolgimento di alcune attività congiunte, di formazione e valorizzazione di hub territoriali. Lo ha reso noto il CNDCEC con l'informativa n. 70 del 22 giugno 2021. Le attività permetteranno agli iscritti di poter rafforzare le proprie competenze per supportare i propri clienti impegnati nella attività di internazionalizzazione.

Con l'informativa n. 70 del 22 giugno 2021 il CNDCEC ha reso noto lo scorso 17 giugno è stato rinnovato il protocollo di intesa sottoscritto con la **SACE**, gruppo CDP, con il quale si intende avviare una nuova fase di collaborazione per favorire processi di internazionalizzazione mediante lo svolgimento di alcune attività congiunte, di formazione e valorizzazione di hub territoriali.

Le attività permetteranno agli iscritti di poter rafforzare le proprie competenze permettendo quindi una maggiore specializzazione al fine di supportare i propri clienti impegnati nella attività di internazionalizzazione.

Infatti, SACE e le società da essa controllate, nell'ambito della mission di supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane, offrono, inter alia, servizi di assicurazione e garanzia dei rischi ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero, supporto all'export e finanziamenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Con il protocollo le parti e Parti si propongono di migliorare la conoscenza degli strumenti offerti da **SACE** a supporto delle imprese italiane, individuando i possibili ambiti di cooperazione al fine di valorizzare il know how degli iscritti presso gli ordini dei commercialisti dislocati nel territorio italiano, sia a supporto di sé stessi che a beneficio delle aziende che vogliono **internazionalizzarsi o esportare all'estero**.

Secondo quanto stabilito dal protocollo vi sarà una attività formativa congiunta rivolta agli Iscritti che prestano la loro consulenza a supporto delle imprese interessate a svilupparsi in Italia e all'estero, allo scopo di rafforzare le loro competenze tecnico-specialistiche, per il rilancio delle imprese italiane sul mercato domestico. Gli Iscritti potranno partecipare alle

iniziative che verranno individuate nell'ambito delle **attività formative di SACE Education**, volte al rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche aziendali in tema di crescita sostenibile, gestione del rischio aziendale e strategie di internazionalizzazione. In tale ambito, potrà essere previsto il rilascio da parte di SACE agli Iscritti di un attestato di partecipazione.
A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 22/06/2021, n. 70

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Detrazione dell'IVA per esportatore abituale nella definizione agevolata: come fare

Nell'ambito della definizione agevolata, l'esportatore abituale laddove abbia correttamente versato gli importi dovuti ai fini della definizione, può legittimamente esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA del termine biennale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 60 del decreto Iva, che decorre dal 31 luglio 2020 per i pagamenti eseguiti prima di tale data, e dalla data di ciascun versamento per le rate pagate successivamente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 422 del 22 giugno 2021. La tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l'IVA pagata in sede di accertamento, sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d'imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore.

Con la risposta a interpello n. 422 del 22 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **esportatore abituale** e definizione agevolata.

L'articolo 6 del DL n. 119 del 2018, concernente la «Definizione agevolata delle controversie tributarie», stabilisce ai commi 1 e 1-bis, che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un **importo** pari al valore della controversia.

Nel caso in cui, in esito alle verifiche, l'Ufficio si determini a denegare la definizione, è necessario che tale

determinazione sia formalizzata in un provvedimento, compiutamente motivato, il quale deve essere notificato al contribuente entro il termine perentorio del **31 luglio 2020**, scaduto il quale la definizione deve ritenersi validamente perfezionata.

L'articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA, stabilisce che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il **diritto alla detrazione**, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

Il contribuente può, quindi, esercitare la rivalsa dopo aver effettivamente pagato l'imposta accertata (oltre le sanzioni e gli interessi dovuti). Inoltre, l'esercizio del diritto a detrazione da parte del cessionario o committente è subordinato, in deroga agli ordinari principi, all'avvenuto **pagamento dell'IVA** addebitatagli in via di rivalsa dal cedente o prestatore.

Nonostante la lettera della norma sopra richiamata, che fa riferimento alla maggiore imposta emergente da «avvisi di accertamento o rettifica», la prassi è da sempre orientata in favore di una lettura non restrittiva della medesima.

Con la circolare 25 settembre 2017, n. 23/E è stato precisato come il cedente o prestatore possa avvalersi dell'articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA anche a seguito della **definizione agevolata** della controversia, ricordando tuttavia, che in relazione alle controversie per le quali il contribuente abbia presentato la domanda di definizione agevolata, l'esercizio della rivalsa è consentito solo a seguito dell'avvenuto pagamento - in unica soluzione o mediante rate - dell'importo eventualmente da versare per la definizione e comunque decorso il termine previsto dal legislatore senza che via si stata la notifica del diniego alla definizione medesima.

Queste conclusioni possono essere estese anche all'ipotesi di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, con la conseguenza che il **termine biennale** previsto dall'ultimo comma dell'articolo 60 decorre:

- dal **31 luglio 2020**, per i pagamenti eseguiti prima di tale data;
- dalla data di **ciascun versamento**, per le rate pagate

dopo tale data.

Con riferimento, nello specifico, all'ipotesi in cui siano stati contestati acquisti senza il pagamento dell'imposta oltre il limite del plafond disponibile, la citata circolare 17 dicembre 2013, n. 35/E, che definisce l'ambito applicativo dell'articolo 60, ultimo comma, al paragrafo 3.3, ha riconosciuto **all'esportatore abituale** la possibilità di esercitare direttamente il diritto alla **detrazione dell'IVA** pagata a seguito di accertamento. Ciò in quanto, la responsabilità **dell'esportatore abituale** costituisce una deroga al principio, delineato dall'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, secondo cui l'IVA è dovuta dal cedente/prestatore, previo addebito dell'imposta alla controparte a titolo di rivalsa, ed è detraibile, ai sensi dell'articolo 19, del DPR n. 633 del 1972, dal cessionario/committente.

Pertanto, la tutela del principio di **neutralità del tributo** impone che la facoltà di **detrarre l'IVA** pagata in sede di accertamento, sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d'imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore.

L'esportatore abituale cui sia stato contestato lo **splaffonamento** potrà esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il medesimo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Con riguardo, invece, agli adempimenti prodromici all'esercizio della detrazione, nell'ipotesi di coincidenza tra debitore e **creditore d'imposta**, la medesima circolare, al paragrafo 4.2, ha chiarito che, sebbene l'articolo 60, ultimo comma del decreto IVA non preveda specifici oneri, il contribuente può predisporre un documento, da registrare ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972, dal quale si evinca l'ammontare **dell'imposta versata** a seguito di accertamento, nonché il titolo giustificativo della detrazione d'imposta (art. 60, settimo del DPR n. 633 del 1972, estremi identificativi dell'accertamento).

Tale documento **non andrà annotato** nel registro di cui all'art. 23 del DPR n. 633 del 1972 e, dunque, non concorrerà alla determinazione dell'Iva dovuta sulle operazioni attive in fase di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.

Quindi l'esportatore abituale laddove abbia correttamente versato gli **importi** dovuti ai fini della definizione, può legittimamente esercitare il **diritto alla detrazione** del termine biennale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 60, che decorre dal 31 luglio 2020 per i pagamenti eseguiti prima di tale data, e dalla data di ciascun versamento per le rate pagate

successivamente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/06/2021, n. 422

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Legge antispreco: chiarimenti sulla cessione gratuita di beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione

Nell'ambito della Legge antispreco, il requisito della presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti tali da non modificarne l'idoneità all'utilizzo o altri motivi simili, non si riferisce alla locuzione «non più commercializzati», ma solo all'espressione «non idonei alla commercializzazione». Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 8 del 22 giugno 2021 con cui ha specificato che per quanto concerne gli «altri motivi simili» ammessi al beneficio, questi debbano riguardare circostanze oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto, e quindi riscontrabili.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a consulenza giuridica n. 8 del 22 giugno 2021 riguardante la Legge antispreco e la cessione gratuita di beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

La Legge n. 166 del 2016, come previsto dall'articolo 1, persegue l'obiettivo di favorire il recupero e la **donazione delle eccedenze alimentari**, di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, nonché quello di contribuire alle limitazioni degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a «ridurre la produzione di rifiuti» e a «promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti».

A tal fine, l'articolo 16 della Legge antispreco, al comma 1, stabilisce che la presunzione di **cessione** non opera per alcune tipologie di beni espressamente individuate dalla stessa disposizione, qualora la loro distruzione si realizzi con la **cessione gratuita** agli **enti pubblici** nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti

costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.

Il legislatore, con l'introduzione dell'articolo 16 della **Legge antispreco**, ha sostanzialmente mutuato l'analoga disposizione agevolativa sulla cessione gratuita dei beni già prevista dall'articolo 13, commi 2 e 3 (ora abrogati), del decreto legislativo 13 dicembre 1997, n. 460, inizialmente avente ad oggetto **derrate alimentari** e prodotti farmaceutici ed ha ampliato la **platea dei beni** che possono essere oggetto di tale cessione intervenendo, in più occasioni, direttamente su detto articolo 16 e non tramite emanazione di un DM.

Parallelamente, l'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che si considerano distrutti agli effetti dell'IVA i **prodotti alimentari** e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza ceduti gratuitamente ai medesimi soggetti.

Per quanto concerne la disposizione recata dall'abrogato comma 2 dell'articolo 13 del d. lgs. n. 460 del 1997, con la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, paragrafo 4.3, è stato precisato che detta disposizione trovava applicazione limitatamente alle **derrate alimentari** e ai prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l'utilizzo.

Con la risoluzione n. 254/E del 20 giugno 2008 sono stati forniti chiarimenti in merito alla cessione gratuita di prodotti di **telefonia mobile** non più commercializzabili o oggetto di vendita in quanto obsoleti, ossia non più in linea con gli attuali standard di mercato in termini di tecnologia o di design.

Nel caso di specie, è stata ritenuta applicabile l'analoga disposizione agevolativa di cui all'abrogato comma 3 dell'articolo 13 del D. lgs. n. 460 - avente ad oggetto **beni non di lusso** - considerando che, nello specifico settore, l'obsolescenza comporta una rilevante alterazione del valore economico del prodotto tanto da costituire per il bene stesso una anomalia sopravvenuta. E' opportuno richiamare, inoltre, una disposizione analoga recata dall'articolo 54, comma 1, della legge

21 novembre 2000, n. 264, secondo cui sono considerati **distrutti agli effetti dell'IVA** i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente ad enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi.

Con riferimento a tali ultimi prodotti, l'articolo 2, comma 4, del DM 25 maggio 2001, n. 264, ha stabilito che questi si considerano **non più commercializzati** o non idonei alla commercializzazione quando non siano più inseriti in distribuzione ovvero quando presentino difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione in mercato ovvero quando, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultino più adeguati alle esigenze del cliente.

Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della Legge n. 166, il requisito della **presenza di imperfezioni**, alterazioni, danni o vizi dei prodotti tali da non modificarne l'idoneità all'utilizzo o altri motivi simili, non si riferisca alla locuzione «**non più commercializzati**», ma solo all'espressione « non idonei alla commercializzazione»

Per quanto concerne gli «altri motivi simili» ammessi al beneficio, questi debbano riguardare **circostanze oggettive**, legate alle caratteristiche del prodotto, e quindi riscontrabili.

Trattandosi di una disciplina agevolativa che deroga agli ordinari principi di applicazione dell'IVA, non sia possibile effettuarne **un'interpretazione estensiva** e che l'individuazione dell'ambito applicativo della stessa debba discendere dalla precisa attuazione della ratio della norma, il cui scopo è quello, in sostanza, di **recuperare e donare**, per fini di solidarietà sociale, determinati beni, estendendone il ciclo di vita e, quindi, riducendo la produzione di rifiuti o di scarti.

Possono, pertanto, considerarsi ricompresi nell'ambito applicativo dell'articolo 16, comma 1, lettere d), d-bis) e d-ter) della Legge n. 166 i beni ivi indicati, a condizione che :

- siano ceduti gratuitamente ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge;
- siano ancora astrattamente idonei all'utilizzo;
- non siano più commercializzati, ossia non siano più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale ed avendo subito una rilevante riduzione di valore economico, tale da non renderne comunque più conveniente la vendita; oppure
- non siano più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi simili, legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso, che ne alterano in modo rilevante il valore economico.

In ogni caso, si tratta quindi di beni che, se non fosse-
ro oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere
distrutti o a costituire un rifiuto o scarto.

Per quanto il diritto alla detrazione dell'IVA assolta
dall'impresa donante per l'acquisto o la produzione
dei beni ceduti, l'articolo 16, comma 1, della Legge
n. 166 specificando che non opera la presunzione di
cessione, equipara la **cessione gratuita** dei beni in
questione (qualora avvenga alle condizioni e secondo
la procedura descritte nello stesso articolo) alla loro
distruzione.

In tali casi, dunque, la cessione gratuita dei beni sopra
indicati **non è soggetta a IVA**. Ne consegue che il do-
nante conserva il diritto alla detrazione dell'imposta
assolta all'atto dell'acquisto o dell'importazione delle
merci o delle materie prime per i quali è stata cambiata
la destinazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica
22/06/2021, n. 8

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus adeguamento ambienti di lavoro: soppressione del codice tributo da luglio 2021

Tenuto conto che la disciplina del credito d'imposta
per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
prevede, tra l'altro, che il credito d'imposta in
parola è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno
2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, con la risoluzione n. 43 del 22 giugno 2021 è
stato soppresso il codice tributo 6918 a decorrere dal
1° luglio 2021. Il codice tributo era stato istituito con
risoluzione n. 2/E dell'11 gennaio 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.
43 del 22 giugno 2021 riguardante la soppressione del
codice tributo 6918 per l'utilizzo in compensazione,
tramite modello F24, del credito d'imposta per l'ade-
guamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo
120 del DL n. 34 del 19 maggio 2020.

Con risoluzione n. 2/E dell'11 gennaio 2021 è stato
istituito il codice tributo 6918, denominato "CREDITO
D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO - articolo 120 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", per consenti-
re ai beneficiari e agli eventuali cessionari l'utilizzo
in compensazione, tramite modello F24, del credito
d'imposta in oggetto.

Al riguardo, tenuto conto che il comma 2 dell'articolo
120 del DL 19 maggio 2020, n. 34 prevede, tra l'altro,
che il credito d'imposta in parola è utilizzabile dal 1°
gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compen-
sazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, con la nuova risoluzione si di-
spone la soppressione del predetto codice tributo 6918
a decorrere dal 1° luglio 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 22/06/2021, n. 43

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Demolizione e ricostruzione: Superecobonus non si applica alla parte eccedente il volume anteoperam

Circa la possibilità di accedere al Superbonus
per le spese relative all'incremento di volume
per interventi di demolizione e ricostruzione
inquadabili nella categoria della "ristrutturazione
edilizia", il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha
chiarito che a differenza del "Supersismabonus" la
detrazione fiscale legata al "Superecobonus" non si
applica alla parte eccedente il volume anteoperam.
Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la
risposta a interpello n. 423 del 22 giugno 2021. Il
contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in
termini di fatturazione, le due tipologie di intervento
(ristrutturazione e ampliamento) o essere in possesso
di un'apposita attestazione che indichi gli importi
riferibili a ciascuna tipologia di intervento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a in-
terpello n. 423 in data 22 giugno 2021, riguardante il
superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuo-
ve disposizioni che disciplinano la detrazione delle
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza
energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fo-
tovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici) nonché al consolidamento stati-
co o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd.
Superbonus) effettuati su unità immobiliari

residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Gli interventi

La circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito, in relazione agli **interventi "trainati"** di efficientamento energetico, che il Superbonus spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di **impianti di riscaldamento** funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

Nell'ambito degli **interventi "trainanti"**, il Superbonus spetta, infine, ai sensi del citato comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, a fronte del sostenimento delle spese per interventi di **messa in sicurezza** statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 (cd. **sismabonus**).

In merito alle ipotesi di opere effettuate tramite **"demolizione e ricostruzione"**, la citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che il superbonus spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della **"ristrutturazione edilizia"**.

Circa la possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con nota del 2 febbraio 2021 prot. n. 1156, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che a differenza del **"Supersismabonus"** la detrazione fiscale legata al **"Super ecobonus"** non si applica alla parte eccedente il **volume anteoperam**.

In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere **distinte**, in termini di **fatturazione**, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la

propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Con specifico riferimento all'intervento di **sostituzione degli infissi**, considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli stessi, in forza di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei **requisiti minimi** previsti dal decreto 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni, si ritiene che possa essere valorizzata la sola **situazione finale** e che, quindi, nella scheda descrittiva predisposta secondo il modello allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (cd. "decreto Asseverazioni") debbano essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/06/2021, n. 423](#)

Fisco

Strumenti a disposizione dei consulenti

Calcolo di imposte e costi per avviare una nuova attività: quanto è importante la simulazione

Procedere con un'attenta analisi costi-benefici prima dell'avvio di una nuova attività può davvero fare la differenza per un libero professionista. Avere chiare quali sono le spese, infatti, deve considerarsi un passaggio propedeutico all'apertura della partita IVA: sapere in anticipo le spese che si dovranno affrontare è importante, soprattutto per valutare l'investimento iniziale e capire se si tratta di un'attività in grado di garantire una rendita (al netto delle tasse da pagare). Ecco perché è fondamentale usare uno strumento per la simulazione, che sia intuitivo, flessibile ed efficace.

Tra le **valutazioni** da fare **prima di aprire un'attività**, quella relativa al **calcolo delle imposte** è sicuramente una delle più importanti. Chiedersi quante tasse si dovranno pagare e, quindi, a quale regime fiscale si dovrà sottostare, è il primo passo.

Partita IVA: i costi

Prima di parlare di eventuali tasse, ci sono dei costi

fissi che - a prescindere dal regime fiscale in cui si rientra - bisogna considerare se e quando si ha intenzione di **aprire una partita IVA**. Questi, di fatto, possono essere distinti in costi di apertura e costi di mantenimento. Sono:

- costi di apertura

quelli antecedenti all'avvio dell'attività, relativi alle pratiche di iscrizione alla Camera di commercio, il pagamento diritti e marche da bollo, nonché il riconoscimento di un onorario al commercialista;

- costi di mantenimento

tutte le spese relative alla gestione della posizione, tra cui il versamento di tasse, contributi e imposte che solitamente dipendono dal tipo di attività svolta, il reddito percepito e il tipo di regime fiscale adottato.

Apertura nuova attività: come procedere per il calcolo di imposte e tasse

Chi è in procinto di aprire una nuova attività, o ha intenzione di farlo, deve sapere che l'ammontare delle **tasse da pagare** dipende - come già accennato - dal tipo di regime fiscale in cui il reddito prodotto rientra. Nello specifico, si distinguono:

- **regime fiscale agevolato** (cd. "forfettario), destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno, contemporaneamente, conseguito ricavi o percepito **compensi non superiori a 65.000 euro** e sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari);

- **regime obbligatorio**, che si applica a tutte le società di capitali, mentre resta facoltativo per le società di persone e per le ditte individuali che nell'anno precedente non hanno conseguito **ricavi superiori a 400.000 euro** nel caso di prestazione di servizi o **700.000 euro** negli altri casi. Questo regime fiscale, superati i limiti appena indicati, diventa obbligatorio anche per le società di persone, e non più opzionale.

Ora, le **aliquote IRPEF, IRAP e IVA** - che sono le principali imposte di cui tenere conto quando si apre la partita IVA - variano a seconda del regime fiscale applicato al contribuente.

Nel caso del **regime ordinario**, le **aliquote IRPEF** sono pari a:

- 23% per i redditi fino a 15.000 euro;
- 27% per redditi compresi tra 15.001 euro e 28.000 euro;
- 38% per redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro;

- 41% per la fascia di reddito che va da 55.001 e 75.000 euro;

- 43% per redditi superiori a 75.000 euro.

Ai redditi prodotti invece si applicherà l'IVA pari al 22% e l'IRAP con aliquota pari al 3,9%.

Nel caso del **regime agevolato**, invece, al reddito imponibile si applica **un'unica imposta**, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, IRAP) e che, in presenza di determinati requisiti individuati dall'Agenzia delle Entrate, è ridotta al **5% per i primi cinque anni** di attività.

Alle tasse sul reddito prodotto, sia nel regime fiscale agevolato che in quello ordinario, si vanno aggiungere infine i **contributi previdenziali**.

All'INPS, in caso di attività commerciale con iscrizione al Registro delle Imprese, va versato un contributo fisso pari a 3.000 euro annui, anche quando i guadagni sono pari a zero. I liberi professionisti, invece, non dovranno versare una quota fissa ma un **contributo pari a circa il 27%** dei propri guadagni (che non va corrisposto in caso di assenza di guadagni).

Conosci Simultax? Scopri di più qui

A chi si deve rivolgere il potenziale imprenditore

Orientarsi tra leggi, regolamenti e novità fiscali può non essere facile, specie per chi è alle prime armi. Sapere anticipatamente **quali sono le spese che si dovranno affrontare** è importante, soprattutto per valutare l'investimento iniziale e capire se si tratta di un'attività in grado di garantire una rendita (al netto delle tasse da pagare).

Altrettanto importante, però, è **rispettare scadenze e adempimenti**, così da non dover incorrere in multe o sanzioni, che rischierebbero di aggravare la posizione col Fisco, oltre che ad avere un impatto non indifferente sul bilancio.

Da qui, la **necessità di affidarsi ad un professionista esperto**, in grado di fornire una consulenza rapida, precisa e affidabile, ma anche tecnologicamente innovativa.

Chi si affida ad un consulente cerca questo e questo servizio un consulente deve essere in grado di offrire. Tra gli **strumenti migliori** per affrontare questa sfida, un valido alleato è sicuramente **SimulTax**: la soluzione digitale di Wolters Kluwer che consente di ottenere con semplicità e precisione **simulazioni fiscali utili e in tempo reale**. Per rispondere prontamente ai propri clienti, argomentare e supportare le consulenze su tributi e imposte.

L'**accesso al servizio** metterà a disposizione **tre diverse applicazioni** che permettono:

- la **simulazione del carico fiscale**:

Per determinare il carico fiscale/contributivo a partire da ricavi, costi, investimenti per tipologia di impresa;

- la **valutazione della convenienza del forfettario**:

Per la costruzione e confronto automatico degli scenari di carico fiscale/contributivo per individuare regime più conveniente;

- l'**analisi convenienza per le S.r.l.**:

Per la costruzione e confronto automatico degli scenari di carico fiscale/contributivo per individuare mix più conveniente.

Per questo motivo **SimulTax** si contraddistingue per essere lo strumento ideale per chi offre **consulenza in tasse e contributi**. Commercialisti e consulenti potranno così offrire un servizio completo e all'avanguardia, dimostrandosi fin da subito competenti e capaci nel dare risposte puntuali, precise e sempre valide. [Vuoi approfondire? Scopri di più alla pagina dedicata](#)

Contenuto sponsorizzato

Lavoro e Previdenza

La mappa per le imprese

Divieto di licenziamento: a chi si applica dal 1° luglio e con quali deroghe

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Sul divieto di licenziamento la partita è ancora aperta e non è affatto detto che prima della fine del mese il Governo non decida di aderire a una delle tesi in campo, ossia di prorogare il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo oltre il termine del 30 giugno o di introdurre ulteriori clausole diversificate a seconda degli ambiti di operatività. Al momento, però, dal prossimo 1° luglio il divieto viene meno per i datori di lavoro destinatari della cassa integrazione ordinaria.

Accantonata al momento la tanto discussa proroga dal 30 giugno al 28 agosto 2021 del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, **dal 1° luglio 2021** si ripristina la possibilità di **licenziare** per i datori di lavoro, in generale e a prescindere dal numero dei **dipendenti**, che sono potenziali destinatari degli interventi di **cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)** di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

Leggi anche Cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 al capolinea: cosa cambia per le imprese

Campo di applicazione della CIGO

Rientrano nel campo di applicazione della CIGO le imprese di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 148/2015.

CIGO - Campo di applicazione

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) **imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti**, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) **cooperative** di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al **noleggio** e alla **distribuzione dei film** e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la **frangitura delle olive** per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli **impianti elettrici e telefonici**;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;

- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'**edilizia** e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'**attività di escavazione** e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) **imprese artigiane** che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Ai dipendenti delle imprese di cui sopra, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto può essere corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei casi di situazioni aziendali dovute a **eventi transitori e non imputabili** all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali o per situazioni temporanee di mercato.

Esonero dal pagamento del contributo addizionale

I datori di lavoro che, nel periodo **dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021**, si avvalgono della possibilità di ricorrere alla CIGO sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo. Analoga previsione opera per i datori di lavoro in argomento che chiedano l'**intervento straordinario di integrazione salariale** che può interessare la sospensione o la riduzione dell'attività determinata da una riorganizzazione aziendale, da crisi aziendale o dalla stipula di un contratto di solidarietà. L'esonero dal versamento del contributo addizionale stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 nella misura del:

- a) **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) **12%** oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104

settimane in un quinquennio mobile;

c) **15%** oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile,

è però riconosciuto nel **limite** di minori entrate contributive pari a **163,7 milioni di euro** per l'anno 2021, limite superato il quale non sono consentiti ulteriori provvedimenti concessori.

Divieto di licenziamento...

A fronte del beneficio contributivo, il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. decreto Sostegni-bis, dispone che ai predetti datori di lavoro che, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria è precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le **procedure pendenti** avviate successivamente al **23 febbraio 2020**, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti è altresì preclusa - nel medesimo periodo e indipendentemente dal numero dei dipendenti - la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.

... e deroghe

Sono confermate le deroghe al predetto divieto che non si applica nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva** dell'attività dell'impresa;

- cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in **liquidazione** della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile;

- **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22;

- licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Il divieto di licenziamento opera, per espressa previsione del **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73 del 2021), anche nei confronti dei datori di lavoro che utilizzano il **contratto di ricollocamento**, di quelli che si avvalgono dell'esonero contributivo in luogo dell'intervento di cassa integrazione e dei datori che fruiscono dell'esonero contributivo per turismo, stabilimenti termali e commercio.

CIGD, ASO, Fondi alternativi e CISOA

Si ricorda, infine, che, dal **1° luglio al 31 ottobre 2021**, opera il divieto di licenziamento per GMO introdotto dal D.L. n. 41/2021 a carico dei datori di lavoro che sono potenziali destinatari degli interventi di CIGD, ASO, Fondi alternativi e CISOA, divieto che è, pertanto, confermato.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Assegno unico temporaneo: a chi spetta e come richiederlo per il 2021

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Pronte le modalità e le regole per la presentazione delle domande di erogazione dell'assegno unico temporaneo spettante ai lavoratori autonomi e cittadini disoccupati a partire dal prossimo mese di luglio 2021 e fino al termine dell'anno in corso. In ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. n. 79/2021, che detta la disciplina transitoria dell'assegno unico. L'assegno sarà effettivamente erogato dall'INPS all'avente diritto a partire dal luglio soltanto se la domanda sarà presentata, per via telematica, entro il 30 settembre 2021. Ecco chi può richiederlo, la procedura di inoltrare dell'istanza e i criteri di compatibilità con le altre misure in vigore.

Con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, l'INPS dà concreta attuazione alla misura dell'**assegno unico temporaneo** (c.d. assegno ponte) introdotta con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, per il periodo che va **dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021**, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

A chi spetta

L'assegno temporaneo è erogato in presenza di **figli minori di 18 anni**, anche adottati e in affidato preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- **cittadinanza italiana** o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- assoggettamento al pagamento dell'**imposta sul reddito in Italia**;
- **residenza e domicilio in Italia** con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- **residenza in Italia da almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- possesso di un indicatore della **situazione economica equivalente (ISEE)** in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

Quanto spetta

L'importo mensile dell'assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i

livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

- una **soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro**, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una **soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro**, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono **maggiorati di 50 euro** per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Come richiederlo

A partire dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la **procedura telematica** dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- **portale web**, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- **Contact Center Integrato**, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- **Istituti di patronato**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Da quando decorre la prestazione

La decorrenza per l'erogazione della prestazione è fissata come segue:

- **luglio 2021** per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;
- dal **mese di presentazione della domanda**, per le

istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021.

N.B. In caso di **separazione legale ed effettiva** o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Compatibilità con altre misure

L'assegno temporaneo, nelle more dell'attuazione della legge n. 46/2021, è compatibile con:

- il **Reddito di cittadinanza** e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

- l'**assegno ai nuclei familiari** con almeno tre figli minori;

- l'**assegno di natalità**;

- il **premio alla nascita**;

- le **detrazioni fiscali**;

- gli **assegni familiari** spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

L'INPS **corrisponde d'ufficio** l'assegno temporaneo ai nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza.

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 22/06/2021, n. 2371

Lavoro e Previdenza

Dal Forum ONE Lavoro

Riforme del lavoro e PNRR: la parola a Fornero, Damiano, Sacconi e Treu

di Paolo Stern - Consulente del lavoro, presidente Nexumstp

"2001-2021: 20 anni di Riforme: abbiamo tutto per ripartire?". E' stato il tema della la 9° edizione del Forum ONE Lavoro realizzata da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si è svolta il 22 giugno in modalità streaming. Tanti gli spunti e gli approfondimenti. Momento centrale della giornata la tavola rotonda con quattro ex Ministri del lavoro (moderata da chi scrive). Grande il successo di pubblico. Puntuali e chiare le risposte dei grandi ospiti, che hanno dato indicazioni su cosa non abbia funzionato fino ad oggi e su quali siano i temi che il mercato del lavoro deve affrontare con urgenza: dagli ammortizzatori sociali, alla fine del blocco dei licenziamenti, ai lavori flessibili, alla semplificazione e alla sburocratizzazione, fino alle pensioni e ai giovani, i contribuenti di domani.

La 9° edizione del **Forum ONE Lavoro**, realizzata da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si è svolta il 22 giugno in modalità streaming, non ha tradito le aspettative. Il tema dell'incontro "2001-2021: **20 anni di Riforme**: abbiamo tutto per ripartire?". La mattina è stata ricchissima di spunti e di interventi di grande spessore. E il pomeriggio non è stato da meno. Oltre 3.000 iscritti alla giornata con collegamenti che hanno raggiunto punte di 2.500 contatti contemporanei. Il momento di maggiore intensità della giornata è stato rappresentato senza dubbio dalla **tavola rotonda con quattro ex ministri del lavoro**. Quattro volti molto noti non solo per gli addetti ai lavori: **Elsa Fornero, Cesare Damiano, Maurizio Sacconi e Tiziano Treu**.

Consulta la Guida Riforma del lavoro: cosa serve per la ripartenza

Prima di dare il via al dibattito è stato utile ricordare, per evitare fraintendimenti, **cosa si intenda** con la parola **riforma**. Secondo il vocabolario enciclopedico Treccani per riforma si intende una modificazione sostanziale, ma attuata con metodo non violento, di uno stato di cose, un'istituzione, un ordinamento, ecc., rispondente a varie necessità ma soprattutto a esigenze di rinnovamento e di adeguamento ai tempi.

Ieri, tanto per fornire ulteriori spunti alla tavola rotonda, è stata anche la giornata in cui l'**Italia** ha registrato l'**approvazione del PNRR**, in concomitanza con l'arrivo in Italia di **Ursula von der Leyen** per l'incontro con il **premier Draghi**. Con l'approvazione del piano si sblocca così la **prima tranche di finanziamento**, i primi pagamenti dovrebbero avvenire nel prossimo mese di luglio. Si tratta di una tranche del 13% del totale, pari a circa 25 miliardi di euro.

Dal PNRR...

Con i quattro importanti ospiti nella tavola rotonda si è partiti proprio da qui. Dal **PNRR**. Questo prevede

come pre-condizione per la sua realizzazione e per l'avvio delle opere programmate, l'approvazione di **quattro riforme strategiche** definite di **contesto o abilitanti**. Per **riforme orizzontali** o di contesto, si intendono quelle d'interesse trasversale a tutte le missioni del Piano, consistenti in innovazioni strutturali dell'ordinamento, idonee a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese e quindi la riforma della pubblica amministrazione e della giustizia. Per **riforme abilitanti**, invece, si intendono quegli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati, e quindi le riforme relative alla semplificazione della legislazione e alla promozione della concorrenza.

Ci si è chiesti, con gli importanti ospiti, come mai in questi 20 anni ogni Governo abbia marcato una legge di riforma in questi settori, eppure **sembra di essere sempre al punto zero**. Sembra di stare al palo, con tanto lavoro da fare, con la necessità trovare regole per il funzionamento del Paese.

Cosa non ha funzionato fino ad oggi? Le forze restauratrici possono aver lentamente ma inesorabilmente smontato ogni tentativo di modernizzare il Paese? Le riforme fatte sono state "di parte" e non "super partes"? Oppure il percorso riformatore in realtà è un continuo divenire e, quindi, deve avere una prospettiva dinamica e non statica?

A questi quesiti le risposte degli importanti convenuti hanno toccato accenti simili ma con ovvie sfumature distintive. **Fornero e Sacconi** hanno collegato alcune **attività riformiste** legate indissolubilmente ai loro nomi alle **richieste europee** ed in particolare alla lettera dell'agosto 2011 a firma Trichet e Draghi, rispettivamente governatore uscente ed entrante della

BCE, che invitava l'Italia, tra le altre cose, ad assumere coraggiosi provvedimenti anche **in materia di lavoro**. Per **Sacconi** ciò si tradusse nel D.L. n. 138/2011 e in particolare nell'art. 8, nei **contratti di prossimità**. Per **Fornero** invece nella revisione storica dell'art. 18. In particolare, sia pure con toni diversi, i due ex ministri hanno evidenziato come le resistenze che muovono intorno ai processi legislativi siano enormi. Come il confronto sindacale non sia sempre costruttivo e, l'ex ministro Sacconi, ha anche richiamato il **ruolo della magistratura** che spesso ha operato come forza controriformatrice sulle tematiche lavoristiche.

Damiano si è concentrato sulla necessità di riforme che tengano conto della **tenuta sociale** specialmente in questo momento e in particolare, pensando alla prossima scadenza del blocco dei licenziamenti, ha auspicato un ulteriore rinvio dello stesso di 8 settimane unitamente all'erogazione di una ultima Cassa Covid. Il presidente **Treu** ha ripreso il tema "dall'alto", cercando di rispondere al primario interrogativo, cioè a cosa si sia sbagliato in questi ultimi venti anni. Ha parlato di perdita di produttività del Paese, di bassi investimenti in ricerca e sviluppo ed in istruzione. Ha riscontrato come l'**alfabetizzazione digitale** sia ancora limitata e come i tassi di occupazione siano drammaticamente bassi. Da qui bisogna partire per dare risposte strutturali al Paese. Giustizia, concorrenza pubblica amministrazione, sono la base per lo sviluppo economica, la premessa.

... alle riforme del mercato del lavoro

Il secondo giro di domande è invece andato più dritto sulle tematiche lavoristiche. Il mercato del lavoro deve affrontare **con urgenza** tanti temi, gli **ammortizzatori sociali**, la fine del blocco dei **licenziamenti**, i **lavori flessibili**, la **semplificazione** e la sburocratizzazione, la fine di "quota 100".

Ciascuno dei "fantastici 4" è stato chiamato a **dare un consiglio al Ministro Orlando**, un suggerimento. La professoressa **Fornero** ha inquadrato il tema su **provvedimenti** che abbiano un **respiro di medio periodo**, che dispieghino la loro forza nell'arco di tempo di applicazione del PNRR. Riformare sull'onda della cronaca o attendendo risultati domani mattina non è un modo lungimirante per agire. Si fanno operazioni di piccola manutenzione del sistema, ma che non risolvono strutturalmente le questioni che restano inesorabilmente sulle spalle dei nostri figli e nipoti in una ottica di egoismo intergenerazionale. **Damiano**, che effettivamente riveste un ruolo di consigliere del Ministro Orlando in tema di lavori pesanti e usuranti, ha condiviso il tema di un arco temporale di tenuta di ogni riforma e ha anche stigmatizzato l'approccio che ogni

Governo ha nei confronti delle decisioni assunte dal Governo precedente. Tutto sbagliato tutto da rifare. E ha posto l'accento sul tema degli **ammortizzatori sociali** che, essendo strumenti costruiti su un modello assicurativo, non potranno pesare sulle casse dello Stato, se non in misura minimale. I sistemi di ammortizzatori sociali, che fino ad oggi hanno provveduto a definire misure di sostegno al reddito (ammortizzatori conservativi) o alla perdita di guadagno (ammortizzatori a seguito di perdita del posto di lavoro), dovrebbero prevedere un rafforzato meccanismo di bonus malus con la previsione di maggiori costi per soggetti che ricorrono frequentemente agli ammortizzatori e soggetti che non facendone utilizzo potrebbero recuperare parte degli oneri contributivi versati alle casse dell'INPS. Un sistema come il fondo nuove competenze potrebbe essere, in taluni casi, una utile alternativa alla cassa integrazione.

Sacconi poi ha puntato l'indice sul tema della **occupabilità** ossia sulla capacità che ogni lavoratore ha di essere attrattivo per il mercato del lavoro. L'occupabilità inevitabilmente passa per la responsabilità individuale del lavoratore, ma anche attraverso percorsi di formazione continua promossi dall'azienda. I costi della formazione dovrebbero essere supportati dall'azione dei fondi interprofessionali che dovrebbero operare in un regime privatistico liberato dalle rigidità dei pubblici investimenti. Infine, Sacconi è tornato su uno dei suoi temi a lui più cari. Più contratto meno legge. Lasciare che siano le parti a definire il proprio impianto regolatorio e non una legge che, per i suoi principi di impersonalità e astrattezza, avrà bisogno di fonti secondarie per la effettiva applicazione con tutte le problematiche che sono sotto gli occhi di tutti. Prendendo la parola l'attuale presidente del CNEL, il professor **Treu**, ha concordato con le affermazioni rese dai suoi "colleghi" e ha evidenziato come il CNEL si sia adoperato in questi anni per trovare soluzioni alla questione della **rappresentatività sindacale**. In assenza di regole chiare per il riconoscimento di chi abbia diritto a contrattare o meno, le affermazioni sacconiane (più contratto meno legge) rischiano di rimenare elementi di complessità del sistema e creare ulteriori sacche di inefficienza.

Per finire

Gli ultimi minuti dello stimolante incontro sono stati riservati ai nostri ragazzi, ai **contribuenti di domani**, a coloro che si caricheranno sulle spalle l'enorme massa di debito pubblico che in questi anni abbiamo accumulato. Le risposte dei quattro ex ministri sono state sulla stessa lunghezza d'onda. **Studio** con percorsi faticosi e seri, **esperienze di alternanza scuola**

lavoro, formazione professionalizzante, utilità di **momenti formativi all'estero** senza che ci siano obblighi di espatriare per lavorare. Unanime è stata la certezza che l'Italia sia ancora un Paese nel quale

valga la pena giocare il futuro e che l'occasione che abbiamo oggi di **far ripartire il Paese** sia unica. Non è possibile perdere.

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Fisco e lavoro: l'analisi dei Consulenti del Lavoro sul post Covid

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 10 del 22 giugno 2021 in cui riassume i temi oggetto di confronto durante il 29° Forum Lavoro/Fiscale organizzato dalla stessa in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine. Conoscere le regole in vigore, immaginare come intervenire sulla normativa del futuro: queste le linee guida per la ripartenza nel post emergenza sanitaria Covid-19. Unitamente ad una serie di valutazioni prospettiche sulle norme attualmente in discussione in Parlamento, il documento di prassi contiene anche gli approfondimenti in materia di redazione dei bilanci, modello 730, sull'obbligo di informativa di cui alla legge 124/2017 e sulla norma ponte sull'assegno unico.

Nella circolare n. 10 del 22 giugno 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro si occupa di formulare le proprie proposte nell'ambito della predisposizione della riforma della **giustizia tributaria** ed esaminare le recenti novità in materia di fisco e lavoro.

Bilanci 2020

Le società di capitali possono **sospendere le perdite** emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 per cinque anni (dunque, fino all'approvazione del bilancio 2025), unitamente alla non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Non si applicano alle **società per azioni**:

- le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2446 c.c., che prevedono l'obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate, se la perdita (di oltre un terzo del capitale) non risulta diminuita a meno di un terzo entro l'esercizio successivo a quello in cui viene in rilievo;
- le disposizioni di cui all'art. 2447 c.c. relative all'obbligo - nel caso in cui la perdita di oltre un terzo del capitale riduca lo stesso al di sotto del minimo legale (50.000 euro per le Spa) - per l'assemblea di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società?

Non si applicano alle **società a responsabilità limitata**:

- le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 2482-bis c.c., che prevedono l'obbligo di riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite

accertate, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo;

- l'articolo 2482-ter c.c., che prevede che, nel caso in cui la perdita di oltre un terzo del capitale riducesse lo stesso al di sotto del minimo legale (10.000 euro per le Srl), deve essere deliberata dall'assemblea la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E' comunque fatta salva la possibilità di trasformazione della società?

Secondo la nuova disciplina emergenziale, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo ed il capitale riportato al di sopra del limite legale è posticipato al quinto esercizio successivo, concedendo così alle società un arco temporale più esteso per far fronte alle perdite di capitale registrate nel 2020.

E' possibile **sospendere gli ammortamenti** nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020: l'impresa ha libertà di decidere la misura della quota di ammortamento che intendere sospendere che dunque può raggiungere anche l'intero ammontare dell'esercizio. La quota di ammortamento che non è stata effettuata nell'esercizio è imputata al conto economico di quello successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi, per tale quota, il piano di ammortamento originario di un anno.

Aiuti di Stato e de minimis

Per sovvenzioni considerabili **aiuti di Stato** secondo la disciplina comunitaria (art. 107 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - TFUE), la registrazione di quanto ricevuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 52, Legge 24 dicembre 2012, n. 234 soddisfa obblighi di pubblicazione di cui alla Legge n. 124/2017.

E' comunque necessario dichiarare l'esistenza di aiuti nella nota integrativa del bilancio o sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Dichiarazione dei redditi

L'Agenzia delle Entrate ha inserito negli ISA nuovi correttivi che si applicano sull'analisi degli indicatori elementari di affidabilità e di quelli di anomalia, senza che siano necessarie informazioni ulteriori da parte del contribuente: nello specifico, tali correttivi sono commisurati all'entità di alcuni fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica come la contrazione della produttività settoriale e le giornate di chiusura nel 2020 per ciascun codice Ateco, ma anche, per ciascun contribuente (ad esempio, riduzione del valore dei ricavi o compensi e di costi per materie prime e

merci e per la produzione di servizi e la variazione della forza lavoro dipendente rispetto al 2019).

Dovranno comunque essere comunicati i dati economici, contabili e strutturali previsti dai modelli al fine di non compromettere la coerenza nella serie storica degli indicatori, anche per quei contribuenti che ricadono nelle cause di esclusione, avendo subito una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta 2019 oppure che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 o, infine, che esercitano in maniera prevalente una delle attività economiche individuate da specifici codici attività? il cui elenco è contenuto nella tabella 2 allegata alle Istruzioni Parte generale degli ISA.

Le principali novità? introdotte sono le seguenti:

- Istruzioni quadro A - Personale: per la compilazione del quadro A dei modelli ISA relativi ad attività svolte in forma di lavoro autonomo, si segnala che, nei righe da A01 ad A03, il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non "effettivamente lavorate" per effetto del ricorso alla **Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)** di cui all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, o ad altri istituti simili.

- Istruzioni quadro F - Dati contabili (Imprese): i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non devono essere indicati in alcun rigo di tale quadro. Questi contributi non assumono rilevanza nemmeno ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente su cui applicare gli ISA, stante la peculiarità di detto strumento, fondato sulla capacità di cogliere le relazioni tra le grandezze economiche esistenti nell'ambito dell'attività effettivamente svolta dal contribuente.

- Istruzioni quadro H - Dati contabili (**Professionisti**): unico quadro contabile riferibile alle attività professionali. Tale quadro, presentandosi con una struttura e una composizione dei righe sostanzialmente identica a quella dei quadri RE dei modelli REDDITI, prevede nelle relative istruzioni un puntuale richiamo dei corrispondenti righe dei citati quadri RE semplificando notevolmente le attività e limitando errori di compilazione o correlati all'interpretazione delle istruzioni dei modelli. Come previsto per il quadro F, anche per il quadro H non devono essere indicati in alcun rigo i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica.

- Quadri E - Dati per la revisione (solo per alcuni modelli ISA): vengono richieste ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del **calcolo dell'ISA** per l'anno di applicazione, ma ritenute utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli Indici Sintetici di Affidabilità nelle prossime annualità, al fine di garantire la costante aderenza degli ISA rispetto alle attività economiche cui si riferiscono. La compilazione del quadro ha l'obiettivo di individuare informazioni potenzialmente rilevanti per le future analisi deve essere sempre temperato con l'esigenza di limitare al massimo gli adempimenti per i contribuenti.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Senato della Repubblica

Assegno ponte autonomi: le osservazioni dei Consulenti del Lavoro

Arriva il plauso da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro sull'attuazione del Family Act, anche se tardivo rispetto alla grave contrazione della natalità e condizionato dall'introduzione di un valore Isee, che riduce significativamente l'impatto della riforma. E' quanto si legge nel documento inviato alla 11a Commissione di Palazzo Madama, in riferimento all'iter di conversione in Legge del D.L. n.79/2021. Al fine di evitare di penalizzare i redditi familiari rispetto a quelli individuali, i Consulenti del Lavoro ritengono opportuno valutare l'uso del "quoziente familiare", che suddivide una parte del reddito familiare e le relative aliquote di prelievo in rapporto ai carichi familiari.

Il Consiglio Nazionale dei **Consulenti del Lavoro** si è recato in audizione presso il Senato della Repubblica alla discussione sulla conversione in legge del D.L. n. 79/2021, che ha introdotto una misura "ponte" destinata ad accompagnare le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell'Assegno universale e unico per ogni figlio, a partire da gennaio 2022.

Assegno ponte

Il Consiglio nazionale accoglie con favore la nuova misura che persegue la finalità di limitare le disuguaglianze esistenti tra differenti tipologie di lavoratori, acuite dall'emergenza epidemiologica da **Covid-19**.

I dati che emergono dall'Indagine Straordinaria sulle famiglie italiane, condotta dalla Banca d'Italia evidenziano che i lavoratori autonomi hanno registrato la diminuzione più consistente dei redditi familiari

dall'inizio della crisi: ben il 51,7% ha, infatti, registrato un calo del reddito e, nell'8,8% dei casi, la perdita è stata ad un livello superiore al 50%.

Durante il periodo emergenziale, le misure di sostegno rivolte ai liberi professionisti hanno registrato una ingiustificata discontinuità, con un sostegno nel solo periodo marzo-maggio 2020, per poi essere reinserite recentemente, grazie alle misure previste dai decreti "Sostegni" e "Sostegni BIS".

Limite ISEE per l'accesso

Il valore limite ISEE, utile per accedere all'assegno "ponte" è fissata a 50mila euro annui: si tratta di una previsione apprezzabile sia per l'aspetto quantitativo che per l'aspetto qualitativo, in quanto non discrimina nessuna fonte di reddito.

Nelle more dell'entrata in vigore dal 2022, la misura riguarda una platea circoscritta: lavoratori autonomi e **disoccupati** che hanno finito la NASpI, incapienti e inattivi.

L'attuazione compiuta della riforma dei sostegni pubblici rivolti alle famiglie viene, di fatto, rinviata al prossimo anno per via della limitatezza delle risorse disponibili (3 miliardi di euro per il 2021 e 5 miliardi per il 2022) e dell'esigenza di portare a compimento la razionalizzazione delle varie prestazioni messe in campo negli anni, per rimediare con provvedimenti una tantum alla carenza di una politica complessiva a sostegno delle famiglie. Va tuttavia osservato che in quasi tutti i Paesi europei che hanno avanzate politiche di sostegno alla natalità, dove "avere figli" è considerato un interesse collettivo, queste misure non vengono proporzionate in relazione al reddito familiare. L'utilizzo dell'indicatore Isee per delimitare il numero dei beneficiari dell'assegno unico produce di fatto l'effetto di penalizzare i redditi familiari rispetto a quelli individuali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, audizione presso Senato della Repubblica 22/06/2021

Lavoro e Previdenza

Delibera in Gazzetta Ufficiale

Fondi pensione: definito il contributo 2021 da versare alla COVIP

La delibera COVIP datata 12 maggio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, disciplina le modalità e i

termini di versamento del contributo dovuto alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione da parte delle forme pensionistiche complementari, con riferimento all'anno 2021. L'importo del contributo è fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse,

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera **COVIP** del 12 maggio 2021 in cui viene previsto che, ad integrazione del finanziamento della Commissione, è dovuto, per l'anno 2021, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle **forme pensionistiche complementari** nell'anno 2020.

Sono esclusi da tale versamento i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

Soggetti obbligati al versamento

Il versamento del contributo è effettuato:

- da ciascuna **forma pensionistica complementare** che al 31 dicembre 2020 risulti iscritta all'albo;
- da **società o enti** che hanno costituito al proprio interno forme pensionistiche complementari.

Soggetti non tenuti al versamento

Sono esclusi dal versamento del contributo i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.

Termini e modalità di versamento

Il contributo deve essere versato **entro il 15 settembre 2021** tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nella sezione riservata presente sul sito internet della COVIP (https://www.covip.it/area_riservata).

Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, anche qualora il contributo non sia dovuto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

COVIP, delibera 12/05/2021 (G.U. 22/06/2021, n. 47)

Finanziamenti

Domande dal 24 giugno 2021

Smart Money: come chiedere i contributi a fondo perduto per le start up innovative

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

È prevista per il 24 giugno l'apertura dello sportello per l'accesso ai contributi a fondo perduto della misura Smart Money, il nuovo incentivo lanciato dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore delle start up innovative. I contributi possono essere richiesti per l'acquisto di servizi forniti dalla rete di incubatori, acceleratori e altri enti abilitati per il sostegno alla realizzazione di progetti di sviluppo. Le start up innovative possono poi beneficiare anche di un contributo per gli investimenti nel capitale di rischio attuati da uno o più attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati. Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. A disposizione 9,5 milioni di euro.

Prende il via **"Smart Money"**, il nuovo incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia a favore delle nuove **start up innovative**.

Lo sportello on line per la presentazione delle domande aprirà alle ore 12:00 del **24 giugno 2021**.

Due i percorsi agevolativi previsti.

Il primo mette a disposizione **contributi a fondo perduto** per l'acquisto di servizi forniti dai principali attori dell'innovazione, come gli incubatori certificati, gli acceleratori d'impresa, gli innovation hub, gli organismi di ricerca, per definire il progetto imprenditoriale e prepararsi al lancio sul mercato. Possono accedere sia start up innovative costituite da non più di 24 mesi sia ancora da costituire.

Il secondo, invece, è riservato alle start up innovative che completeranno il piano di attività ammesso alla linea di intervento precedente. Il contributo è collegato ad **investimenti nel capitale di rischio** da parte di enti abilitati, investitori qualificati o business angels.

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 9,5 milioni di euro.

A definire i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande è stato l'avviso di Invitalia del 25 maggio 2021, emanato ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2020, che ha definito le modalità di attuazione della misura prevista dall'art. 38, comma 2, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Chi può presentare domanda

Le domande di contributo possono essere presentate da start up innovative, classificabili come **piccole imprese**, con sede legale e operativa su **tutto il territorio nazionale**, regolarmente costituite da meno di 24 mesi e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012.

Le imprese devono trovarsi nelle **prime fasi di avvio dell'attività** o nella prima fase di sperimentazione dell'idea d'impresa (pre-seed), oppure nella fase di test del mercato finale per misurare l'interesse per il prodotto/servizio (seed).

Ammesse **anche le persone fisiche** - compresi i cittadini stranieri di Paesi extra UE in possesso del **"visto start-up"** - che intendono costituire una start up innovativa. La costituzione deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Entro il medesimo termine, l'impresa deve inoltrare domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria, sia nella sezione speciale del Registro delle imprese (l'effettiva iscrizione nella predetta sezione speciale deve essere dimostrata alla data di richiesta di erogazione dell'agevolazione).

Cosa viene finanziato

Le domande di contributo presentate devono prevedere l'acquisto di **servizi forniti dalla rete di incubatori, acceleratori** e altri enti abilitati per accelerare e facilitare la realizzazione del progetto di sviluppo.

Per ottenere l'agevolazione, le imprese devono presentare **progetti di sviluppo** che:

- contengano una **soluzione innovativa** da proporre sul mercato, con un modello di business scalabile, da sviluppare nei dettagli operativi in una fase successiva;
- puntino sul valore delle **competenze tecnologiche e manageriali** all'interno dell'impresa, attraverso i soci e/o il team proposto, o con professionalità da reperire sul mercato.

I progetti devono essere nella fase di individuazione del mercato o vicini alla fase di test di mercato, con lo **sviluppo di un prototipo** o con la **prima sperimentazione** del prodotto/servizio per misurare il gradimento dei potenziali clienti e/o investitori e prevedere piani di attività da realizzare in almeno 12 mesi.

Sono agevolabili i servizi funzionali al progetto di sviluppo - erogati da un unico attore dell'ecosistema dell'innovazione (incubatori, acceleratori, organismi di ricerca ed innovation hub) - relativi a:

- **consulenza organizzativa**, operativa e strategica per lo sviluppo e la realizzazione del progetto;
- gestione della proprietà intellettuale;
- supporto nell'autovalutazione della maturità digitale;
- **sviluppo e scouting di tecnologie**;
- prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale;
- lavori preparatori per **campagne di crowdfunding**.

Sono inoltre ammissibili i servizi di incubazione come l'affitto dello spazio fisico e i servizi accessori di connessione e le **attività di networking**, se direttamente collegati ai servizi indicati nell'elenco.

Per presentare domanda di agevolazione, bisogna essere in possesso di un **pre-accordo o un contratto** che evidenzia il coinvolgimento di un ente abilitato nello sviluppo del progetto presentato

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere:

- sostenute **successivamente** alla data di **presentazione della domanda di agevolazione** ed entro 18 mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni;
- di importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro**, al netto di IVA;
- pagate esclusivamente mediante **assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali**, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, tutti intestati all'impresa beneficiaria, utilizzando un conto corrente ad essa intestato e dedicato, ancorché in via non esclusiva, alla realizzazione del piano di attività.

Agevolazione

Il **contributo a fondo perduto** è in **"de minimis"** ed è concesso fino all'80% delle spese ammissibili e fino ad un **massimo di 10.000 euro**.

Come compilare la domanda

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del **24 giugno 2021** esclusivamente online attraverso la piattaforma web di **Invitalia**.

Per iniziare la compilazione della domanda è necessario:

- **registrarsi ai servizi online di Invitalia** indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario;
- una volta registrati accedere al **sito riservato** per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare
- disporre di una **firma digitale** e di un indirizzo di

posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante delle società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda.

Al termine della compilazione del piano di impresa e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati è assegnato un protocollo elettronico.

Le domande saranno valutate da Invitalia in base all'ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.

Contributi per investimenti nel capitale di rischio delle start up innovative

Le start up innovative che completeranno il piano di attività ammesso con la linea di intervento precedente possono richiedere un **ulteriore contributo a fondo perduto** se hanno ricevuto capitali di rischio da parte da uno o più attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati - incubatori certificati, acceleratori start-up, innovation hub, organismi di ricerca, business angels, investitori qualificati - per finanziare i loro piani di sviluppo.

L'investimento nel capitale di rischio - che può assumere la forma equity o quasi equity - deve:

- essere di importo non inferiore a 10.000 euro;
- non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start up innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
- essere detenuto per un periodo non inferiore a 18 mesi;
- non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding.

Il versamento delle risorse previste dall'investimento nel capitale di rischio deve essere effettuato, pena la revoca del contributo concesso, **entro 6 mesi** dalla data di deliberazione del medesimo.

Il contributo previsto per questa linea di intervento è **pari al 100%** dell'investimento nel capitale di rischio, nel **limite complessivo di 30.000 euro**.

Le domande di contributo - da inoltrare esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Invitalia (www.invitalia.it) - possono essere presentate entro 6 mesi dall'erogazione del saldo delle agevolazioni relative al piano di attività previsto per la linea di intervento precedente, e comunque non oltre i 24 mesi successivi alla data di adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni.

Si sottolinea che non è possibile presentare domanda di agevolazione solo per tale tipologia di contributo.

Agevolazione in sintesi

Chi	Start up di piccola dimensione costituite da meno di 24 mesi con sede in Italia e in fase Pre-seed o Seed o team di persone fisiche (anche cittadini stranieri di Paesi extra UE in possesso del “visto start-up”) che intendono costituire una start up innovativa.
Cosa finanzia Le start up innovative che completeranno il precedente piano di attività, possono richiedere un ulteriore contributo a fondo perduto a fronte dell’investimento nel capitale dell’impresa effettuato attuato da uno o più attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati: incubatori certificati, acceleratori start-up, innovation hub, organismi di ricerca, business angels, investitori qualificati, ai sensi dell’articolo 100 del D.lgs. n. 58/1998 e ss.mm.ii	Servizi necessari e funzionali alla realizzazione del progetto di sviluppo erogati da un (unico) attore dell’ecosistema dell’innovazione: incubatori certificati , acceleratori start-up, innovation hub , organismi di ricerca
Contributo Per gli investimenti nel capitale di rischio delle start up innovative: contributo a fondo perduto in misura pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio, nel limite complessivo di 30.000 euro per start-up innovativa	Per l’acquisto di servizi forniti dalla rete di incubatori, acceleratori e altri enti abilitati: contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 10.000 euro.
Presentazione domande	A partire dalle 12.00 del 24 giugno 2021 sulla piattaforma di Invitalia
Dotazione finanziaria	9,5 milioni di euro

Impresa

Per l'erogazione dei fondi all'Italia

PNRR: il via libera dell'UE apre la strada alle riforme del Governo. Quali?

di Giuseppe Rocco - Esperto economico

Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia è stato approvato dalla Commissione UE. Si tratta di un primo traguardo importantissimo, che apre la strada verso l'erogazione di 68,9 miliardi di euro di sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro di prestiti. L'idea del Governo è di procedere ora alla massima velocità nell'approvazione delle riforme per il Paese contenute nel PNRR. Entro la fine di giugno verrà presentato un disegno di legge delega per la riforma degli appalti e delle concessioni. A luglio toccherà alla legge sulla concorrenza. La riforma della giustizia dovrebbe arrivare poi a giorni in Consiglio dei Ministri. Il consenso positivo sul Piano dovrà essere adottato anche dal Consiglio UE al fine di poter erogare subito all'Italia 24,9 miliardi di euro di prefinanziamento.

La **Commissione UE** ha adottato una valutazione positiva del **Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR)** dell'Italia, tappa importante verso l'erogazione di 68,9 miliardi di euro di sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro di prestiti nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF), il principale strumento del **Next Generation Eu** (che complessivamente, metterà a disposizione fino a 672,5 miliardi di euro a sostegno degli investimenti e delle riforme in tutta l'UE).

Questi finanziamenti agevoleranno l'attuazione delle **misure fondamentali di investimento e riforma** delineate nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e saranno essenziali per aiutare l'Italia a uscire più forte dalla pandemia di Covid-19.

Il Piano secondo Bruxelles rappresenta una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale del nostro Paese e contribuisce quindi in modo appropriato ai sei pilastri elencati nel regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Andando ai prossimi passi, la decisione dovrà essere ora adottata dal **Consiglio UE** in maniera tale da erogare al nostro Paese **24,9 miliardi di euro di prefinanziamento**, vale a dire il 13% dell'importo totale stanziato a suo favore.

La Commissione autorizzerà l'erogazione di ulteriori fondi se e quando saranno conseguiti in maniera soddisfacente i traguardi e gli obiettivi previsti nel Piano per la ripresa e la resilienza, che riflettono i progressi compiuti nella realizzazione degli investimenti e delle riforme.

Leggi anche PNRR: un'opportunità per le imprese. Come vincere la sfida dell'innovazione

Attuazione del Piano

La decisione è stata enfatizzata, il 22 giugno, con la visita a Roma, nel suggestivo scenario di Cinecittà,

del Presidente **Ursula Von Der Leyen** che ha tenuto con **Mario Draghi** una conferenza stampa congiunta nell'ambito del "Tour delle Capitali" con cui Bruxelles sta certificando il via libera della Commissione UE ai PNRR realizzati dai singoli Paesi per avere accesso alla propria quota di fondi del Next Generation Eu.

Il Premier Draghi, nel sottolineare come il luogo scelto per la cerimonia ha un valore altamente simbolico, dal momento che negli anni del Dopoguerra il nostro cinema raccontava la vita delle famiglie italiane, prima gli stenti, poi il lavoro e infine l'entusiasmo, ha rimarcato come ora la sfida è rappresentata dalla attuazione del Piano e dallo spendere le risorse in maniera efficiente, efficace e onesta.

L'idea è di procedere alla massima velocità. Entro giugno verrà presentato un disegno di legge delega per la **riforma degli appalti** e delle **concessioni**. A luglio la legge sulla **concorrenza**. La **riforma della giustizia** dovrebbe arrivare poi a giorni in Consiglio dei Ministri.

Ursula Von Der Leyen ha evidenziato come questo livello di investimenti senza precedenti, unito a riforme cruciali, contribuirà a ricostruire l'economia italiana e a prepararla per il futuro. La Commissione UE assicura il proprio affiancamento in ogni fase del processo per far sì che il piano sia un successo italiano ed europeo

La valutazione della Commissione

L'analisi della Commissione, basata sui criteri stabiliti nel regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza, ha valutato in particolar modo se gli investimenti e le riforme esposti nel piano italiano sostenessero la **transizione verde e digitale**, se contribuissero a risolvere le criticità individuate nell'ambito del semestre europeo e se rafforzassero il potenziale di **crecita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale** dell'Italia.

Nella sua valutazione Bruxelles ha appurato che il

piano dell'Italia riserva il **37% della spesa totale** a misure di sostegno agli **obiettivi climatici**: include, tra l'altro, investimenti per finanziare un programma di ristrutturazioni su larga scala finalizzato a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, nonché interventi per promuovere l'uso di fonti di energia rinnovabile, idrogeno compreso.

Dedica, inoltre, un'attenzione particolare alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei trasporti, con investimenti nella mobilità urbana sostenibile e nelle infrastrutture ferroviarie. Dalla valutazione della Commissione risulta che il 25% della dotazione complessiva del Piano dell'Italia è destinato a misure che favoriscono la **transizione digitale**, tra cui investimenti nella digitalizzazione delle imprese e nell'ampliamento delle reti ultraveloci a banda larga e della **connettività 5G**.

Altri investimenti sono tesi alla **digitalizzazione della pubblica amministrazione**: gli interventi previsti in tal senso interesseranno tanto la PA in generale quanto i settori della sanità, della giustizia e dell'istruzione.

Leggi anche Governance PNRR: per la PA servono adeguati strumenti di programmazione e organizzazione

Migliorare il contesto imprenditoriale

La Commissione ritiene che il piano italiano contempli un'ampia gamma di riforme e investimenti sinergici che contribuiscono a dare una risposta efficace a tutte o a gran parte delle sfide sociali ed economiche su cui vertevano le raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio all'Italia nel 2019 e nel 2020 nel quadro del semestre europeo.

Il Piano comprende infatti misure volte ad aumentare la **sostenibilità delle finanze pubbliche** e la resilienza del settore sanitario, rendere più efficaci le **politiche attive del mercato del lavoro** e migliorare i risultati scolastici.

Ci si attende, inoltre, che il piano stimolerà gli investimenti al fine di ridurre le disparità regionali, accrescere l'efficacia della pubblica amministrazione e l'efficienza del sistema giudiziario, migliorare il contesto imprenditoriale ed eliminare gli ostacoli alla concorrenza.

Il Piano dell'Italia presenta proposte in sei settori faro a livello europeo. Si tratta di progetti di investimento specifici, che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri in settori che generano crescita e occupazione e sono funzionali alla duplice transizione.

L'Italia ha proposto ad esempio di stanziare 12,1 miliardi di euro per l'**efficientamento energetico degli edifici residenziali**, 32,1 miliardi di euro per la **mobilità sostenibile** e 13,4 miliardi di euro per la **digitalizzazione delle imprese**.

Stando alla valutazione nessuna delle misure incluse nel piano arreca danni significativi all'ambiente, nel rispetto dei requisiti fissati dal regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. I **sistemi di controllo** predisposti dall'Italia sono ritenuti adatti a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione.

Il Piano, conclude la Commissione, illustra sufficientemente nel dettaglio le modalità con cui le **autorità nazionali** intendono prevenire, rilevare e correggere i casi di **conflitto di interessi**, **corruzione** e **frode** in relazione all'uso dei fondi.

Impresa

Dal MISE

Commissari straordinari e giudiziali: firmato il decreto sulla riforma dei compensi

Il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti ha firmato il decreto che riforma la disciplina sui compensi dei commissari straordinari e giudiziali, nonché dei membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. L'obiettivo è di ridurre i costi dei compensi corrisposti ai commissari e ai membri dei comitati di sorveglianza, prevedendo uno stringente legame con una serie di risultati da ottenere durante la gestione delle amministrazioni straordinarie.

Con un comunicato stampa del 22 giugno 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico informa che il ministro **Giancarlo Giorgetti** ha firmato il decreto che riforma la disciplina sui **compensi dei commissari straordinari e giudiziali**, nonché dei membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

L'obiettivo è quello di **ridurre i costi** dei compensi corrisposti ai commissari e ai membri dei comitati di sorveglianza, prevedendo uno stringente legame con una serie di risultati da ottenere durante la gestione delle amministrazioni straordinarie. Nello specifico il decreto stabilisce che i commissari potranno richiedere eventuali accolti dopo aver svolto almeno **36 mesi di incarico** e l'acconto non potrà, in ogni caso, essere superiore al 50%. Il fine è di evitare un prolungamento eccessivo della procedura.

Il decreto inoltre prevede:

- una **rimodulazione al ribasso** delle aliquote delle remunerazioni legate ai passivi;
- una **percentuale del 10% dei compensi** al raggiungimento di alcuni obiettivi come la tutela dei creditori e dei livelli occupazionali;
- una **decurtazione progressiva** del compenso dei commissari nei casi di conferimento di **consulenze non strettamente indispensabili**;
- nella fase liquidatoria, al fine di evitare dilazioni della procedura, l'aggiornamento annuale del compenso anche in relazione all'attivo "realizzato annualmente", invece che a quello "da realizzare".

Questo provvedimento rientra nel quadro dell'iniziativa già avviate dal ministro **Giorgetti** per rendere più efficiente e trasparente la gestione delle amministrazioni straordinarie, nell'ambito delle quali è stata già

modificata la direttiva che disciplina i criteri e le modalità per la nomina degli organi commissariali che ha anche l'obiettivo di garantire una maggiore rotazione nel conferimento degli incarichi.

Il decreto, controfirmato anche dal Ministro dell'Economia e delle finanze, è stato inviato alla Corte Conti per la registrazione.

A cura della Redazione

Impresa

Dalla Corte Costituzionale

Procedure esecutive immobiliari: illegittima la seconda proroga della sospensione di ogni attività

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 128/2021 del 22 giugno 2021, ha dichiarato illegittima la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore in quanto ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all'abitazione principale di quest'ultimo in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l'iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.

I Giudici dell'esecuzione immobiliare presso il Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla normativa, introdotta a seguito dell'emergenza **epidemiologica da COVID-19**, che comporta la **sospensione delle procedure esecutive immobiliari** aventi ad oggetto **l'abitazione principale del debitore**. In particolare il rimettente dubita delle legittimità costituzionale in quanto la normativa potrebbe porsi in contrasto:

- con l'art. 24, primo comma, Cost. poiché comprimerebbe, senza alcuna ragione giustificativa, **il diritto del creditore di soddisfarsi** in sede esecutiva;
- con gli artt. 3, secondo comma, e 47, secondo comma, Cost., atteso che il legislatore non avrebbe ponderato adeguatamente né i **contrapposti interessi** delle parti del processo esecutivo, né l'incidenza negativa che una progressiva stabilizzazione della misura di sospensione potrebbe avere sui tassi di interesse dei mutui, per la crescente incertezza dei creditori «istituzionali» sulle possibilità di recupero coattivo delle

somme erogate;

- con l'art. 111, secondo comma, Cost., in virtù dell'incidenza negativa della sospensione della procedura esecutiva sulla sua **ragionevole durata**.

Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 128/2021 del 22 giugno 2021, dopo aver approfondito la normativa emergenziale, evidenzia che la **sospensione delle procedure esecutive** deve costituire un evento **eccezionale**: «un intervento legislativo che di fatto svuota di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora [...] sifatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale». È ben vero che il legislatore ordinario può procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore alla tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva. Deve però sussistere un **ragionevole bilanciamento** tra i valori costituzionali in conflitto, da valutarsi considerando la proporzionalità dei mezzi scelti in relazione alle esigenze obiettive da soddisfare e alle finalità perseguite.

Nella fattispecie in esame, in particolare, viene in rilievo il diritto all'abitazione, che costituisce «**diritto sociale**» e «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione». Esso, benché non espressamente menzionato, deve ritenersi incluso nel catalogo dei **diritti inviolabili**.

Tuttavia la Corte con la sentenza 128, ha dichiarato illegittima la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore in quanto ha ritenuto **non più proporzionato** il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all'abitazione principale di quest'ultimo in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l'iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.

Al contrario, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta **immutata** negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi. Il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere **dimensionato** rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l'indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale, invece, **non è stato individuato alcun criterio selettivo** volto a giustificare l'ulteriore protrarsi della paralisi

dell'azione esecutiva.

La Corte ha altresì precisato che resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, tra il diritto del debitore all'abitazione e la tutela giurisdizionale in sede esecutiva dei creditori.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, sentenza 22/06/2021, n. 128/2021

Impresa

Entro il 30 giugno 2021

Diritto annuale: ultimi giorni per il versamento. Come fare

È in scadenza il primo appuntamento per il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio Industria artigianato ed agricoltura - CCIAA. Il versamento deve essere effettuato da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative - REA. Per il 2021, il pagamento dovrà essere eseguito entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi, in unica soluzione entro il 30 giugno o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, nei 30 giorni successivi, entro il 30 luglio.

Scade il **30 giugno 2021** il pagamento del **diritto annuale** alla Camera di Commercio Industria artigianato ed agricoltura da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e di ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Soggetti obbligati

Il pagamento è effettuato in maniera differente a seconda del tipo di soggetto. In particolare, sono tenuti al pagamento del diritto annuale in **base ad una tariffa fissa**, i seguenti soggetti:

- le **imprese individuali**;
- le società semplici;
- le **società commerciali**;
- le **cooperative** e le società di mutuo soccorso;
- i **consorzi** e le società consortili;
- gli **enti pubblici economici**;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i Gruppi economici di interesse europeo (GEIE);

- società tra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001).

Attenzione

Il diritto è dovuto per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

Invece, sono tenuti al pagamento in **base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente**, i seguenti soggetti:

- **Società tra professionisti** previste dalla l. 183/2011;
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice;
- **Società di capitali**;
- Società cooperative;
- Società di mutuo soccorso;
- Consorzi con attività esterna;
- Enti economici pubblici e privati;
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000;

- Gruppo Europeo di Interesse economico (GEIE);
- le società in liquidazione e le imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell'attività, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese.

Sono **escluse dal pagamento** del diritto annuale:

- le **imprese soggette alle procedure concorsuali**;
- le imprese individuali che hanno **cessato l'attività** entro il **31 dicembre** dell'anno precedente ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo;
- le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ed hanno presentato la **domanda di cancellazione** dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'approvazione del bilancio finale;
- le società cooperative cessano di essere soggette all'obbligo del pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha determinato lo **scioglimento per atto dell'Autorità Governativa**.

Tariffe 2021 in misura fissa

Con nota n. 286980 del 22 dicembre 2020, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato le misure del diritto annuale per l'anno 2021 da versare alla Camera di Commercio.

In particolare, la nota stabilisce che le tariffe da pagare tengono conto della **riduzione del 50%**, a norma dell'art. 28, comma 1, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella l. n. 114/2014.

Gli importi da pagare sono riassunti nella tabella che segue:

Tipologia	Sede	Unità locali
Imprese individuali (piccoli imprenditori iscritti nella sezione speciale)	44,00 euro	8,80 euro
Società semplici iscritte con la qualifica di impresa agricola	50,00 euro	10,00 euro
Società semplici non agricole o inattive	100,00 euro	20,00 euro
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001	100,00 euro	20,00 euro
Imprese con sede principale all'estero, per ogni unità locali o sede secondaria		55,00 euro
Soggetti iscritti solo al REA	15,00 euro	

Diritto annuale commisurato al fatturato

Le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato sono tenute al versamento sulla base della tabella che segue, in cui sono indicati gli **scaglioni di fatturato** e le aliquote relative da applicare appunto sul **fatturato totale** (somma delle fatture emesse) dell'impresa **conseguito nell'esercizio precedente**:

Scaglioni di fatturato		
Aliquote		
da euro	a euro	
zero	100.000,00	200,00
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,01%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

La **somma minima** da versare per il primo scaglione è pari a **100,00 euro** mentre l'importo **massimo** da versare, in nessun caso, potrà essere superiore a **20.000,00 euro**.

Ciascuna singola Camera di Commercio ha la facoltà di aumentarne la misura del diritto annuale (sia in misura fissa che in base al fatturato), **fino ad un massimo del 20%**.

Modalità di versamento

Il pagamento del diritto camerale deve essere effettuato ogni anno, in **unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi per il 2021 entro il **30 giugno** o, applicando la **maggiorazione dello 0,40%**, nei 30 giorni successivi, quindi entro il **30 luglio**.

Il versamento deve essere eseguito tramite spedizione telematica del modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il **codice tributo 3850**. Deve indicarsi nello spazio dedicato ("codice ente") la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento.

In caso di pagamento oltre il termine previsto, si può sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso. Il pagamento va effettuato sempre con il modello F24, compilando la sezione IMU e altri tributi locali e indicando i seguenti codici tributo:

- **3850** tributo,
- **3851** interessi,
- **3852** sanzione.

Sanzioni

In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile **dal 10% al 100%** dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.